CCXL SEDUTA

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1955

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 9609

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9610

Approvazione 9610

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 9610

Presentazione 9616

« Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n 25, sulla perequazione tributaria » **(462)** (Seguito della discussione):

BERTONE, *relatore* . . . . . 9617 e *passim*
BRAITENBERG 9638, 9663
BUSSI 9620
DE LUCA Angelo 9651
DE LUCA Carlo . . . 9635, 9636, 9660, 9666
JANNACCONE . . . . . 9630 e *passim*
FERRETTI 9642, 9646
MARINA . . . . . 9614 e *passim*
MARIOTTI 9616, 9621, 9627, 9660
PERRIER 9639, 9640
RODA . . . . . 9621 e *passim*
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 9614 e *passim*
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . 9614 e *passim*
VANONI, *Ministro del bilancio* . . . 9661, 9665
ZOLI . . . . . 9615 e *passim*

Interpellanze:

Annunzio 9667

Interrogazioni:

Annunzio . . . . . *Pag.* 9668

Svolgimento:

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 9612
CERABONA 9611
NASI 9613
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 9611, 9612

Mozioni:

Per la discussione:

PRESIDENTE 9667
SPEZZANO 9667
VANONI, *Ministro del bilancio* 9667

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Jannuzzi per giorni 2, Molinari per giorni 2, Spagnolli per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali » (915).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione alle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria delle disposizioni relative all'espletamento di servizi o di operazioni bancarie e al rilascio di garanzie a favore dell'Amministrazione dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni » (904), d'iniziativa del senatore Braitenberg;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo *A* degli uffici delle Ferrovie dello Stato » (903).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Riduzione della imposta di consumo sui grammofoni, radio, radiogrammofoni » (302), d'iniziativa dei senatori Lepore e Tartufoli;

« Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all' ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati » (780);

« Autorizzazione ad effettuare annualmente tre lotterie nazionali » (793);

« Modifiche all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858);

« Modifiche in materia di anticipazioni, da parte del Tesoro, a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » (869);

« Modificazioni al Prestito redimibile 5 per cento 1936 » (885);

« Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativo al " Fondo di soccorso invernale " » (909), d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera di valorizzazione della Sila concesse agli altri Enti di riforma fondiaria » (897), d'iniziativa del senatore Salomone.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha presentato nella seduta del 21 gennaio una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici, concernente una frana avvenuta a Sant'Arcangelo di Potenza. Poichè il Ministro dei lavori pubblici ha dichiarato di essere pronto a rispondere in questa seduta, invito il Senatore Segretario a dare lettura della predetta interrogazione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi per soccorrere la cittadinanza di Sant'Arcangelo di Potenza che vive ore di angoscia e di dolore per la paurosa frana che ha sconvolto numerose abitazioni e minaccia di travolgere un numero sempre più crescente di esse.

« Il numero dei senza tetto e la quantità dei danni sono considerevoli ed impressionanti ed esigono un urgente intervento, per evitare ulteriori gravissime rovine » (540).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il movimento franoso verificatosi nell'abitato di Sant'Arcangelo ha interessato soprattutto il rione Castello, provocando il crollo di un muraglione di sostegno che ha travolto due edifici con sei alloggi, danneggiandone o mettendone in pericolo numerosi altri, per cui si è reso necessario lo sgombero di quaranta famiglie dalle case distrutte o danneggiate e da quelle pericolanti. Altre venti famiglie si sono allontanate spontaneamente dalle case limitrofe, per misura prudenziale. Tutte hanno trovato ricovero provvisorio in alloggi reperiti dalle autorità comunali o presso parenti. L'ufficio del Genio civile di Potenza sta redigendo la perizia di ricostruzione del muraglione crollato per lire trenta milioni; al suo finanziamento farà fronte il Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza con i fondi di bilancio per consolidamento di abitati (l'abitato di Sant'Arcangelo è già incluso fra quelli da consolidare a carico dello Stato). Inoltre, al predetto ufficio del Genio civile è stata assegnata la somma di lire trenta milioni sui fondi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (legge per la eliminazione delle case malsane), per cui potrà provvedersi subito alla costruzione di quindici alloggi, per tutte le famiglie le cui case si sono rese inabitabili (i pagamenti all'impresa appaltatrice avverranno a carico degli stanziamenti del prossimo esercizio, giusta clausola contrattuale). Le altre famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni dopo che sarà stato ricostruito il muraglione crollato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CERABONA. Non posso dichiararmi soddisfatto innanzi tutto per l'assegno di trenta milioni, che bisogna prelevare da un fondo che non sappiamo se esista o meno, poi perchè trenta milioni sono pochi ed insufficienti per la ricostruzione di case sia pure per sessanta famiglie, e ancora perchè non si dice che cosa di concreto e di efficiente si vuol fare per le frane e per i danneggiati.

Debbo ricordare al Ministro che le frane ed i terremoti sono, oltre tutte le altre, le dolorose calamità della Basilicata; a Rionero in Vulture un'erma, scomparsa da tempo, definiva la Basilicata terra « sacra alla malaria, ai terremoti ed alle frane ». Di esse si interessò la legge speciale del 1904, ma, come era da prevedersi, essa non è stata attuata. E lasciamo stare il fatto che non si sia applicata la legge, il più grave è che il Genio civile non provvede affatto ad infrenare le numerose frane esistenti, o meglio, fa delle riparazioni superficiali e non studia ed affronta il grave problema, mentre bisognerebbe intervenire con massicci consolidamenti. Tutte le rovine avvengono perchè si fa una politica di facciata, un simulacro di briglia, un piccolo muro in alto, mentre non si pensa a provvedere ed a sistemare la base. Bisogna agire e per reggere il peso sovrastante e per evitare gli slittamenti, ma seriamente e con alta comprensione. La tabella *E* della legge del 1905 ha una lunga filza di paesi in frana e fra essi vi è Sant'Arcangelo. Che cosa si è fatto di serio e di duraturo?

E inoltre il Genio civile non dovrebbe recarsi sul posto quando è avvenuto il disastro, a piangere i morti. Occorre che vigili più spesso, specie nei paesi sottoposti alla disgrazia della instabilità del terreno. Se si fosse fatto ciò non staremmo, oggi, a lamentare il triste avvenimento.

Il fatto è più grave di quanto è stato prospettato.

Io non leggo al Ministro ed al Senato un articolo impressionante de « Il Mattino », giornale della maggioranza, giornale che difende il Governo, e che richiama l'attenzione sulla necessità di mandare uomini e denaro: mandare *platta*. E *platta* non se ne manda; a che vale

inviare funzionari, una volta tanto, per osservare, redigere progetti, senza farne poi niente? Occorrono valorosi tecnici e sufficiente denaro per la difesa dei paesi e della vita dei cittadini. Voglio sperare che il ministro Romita li manderà. Io desidererei — e termino — che l'onorevole Ministro mandasse in quella zona tragicamente colpita, non il Prefetto: il Prefetto vi è andato già, ma i Prefetti vanno per tante ragioni, ed anche per essere applauditi! Occorrono ingegneri sul posto e nel caso attuale occorre al più presto un ispettore del Ministero dei lavori pubblici. Mandi qualcuno di essi a vedere le condizioni dei luoghi ed i danni del disastro e sono sicuro che provvederà con schietto animo a venire incontro alla popopolazione di Sant'Arcangelo, che non ha ricevuto mai niente per migliorare la sua esistenza e vuole almeno morire in pace, nella propria casa, senza il timore di rimanere, da un momento all'altro, sotto le macerie.

Sono sicuro che il Ministro provvederà in conseguenza. Mi dichiaro per ora insoddisfatto, promettendo di esserlo solo se il Ministro... soddisferà in pieno le richieste di quella popolazione, provata dal dolore e dallo sconforto per un lungo abbandono.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Rispondo subito al senatore Cerabona. Per gli alloggi il calcolo è stato fatto secondo il fabbisogno; se il calcolo fosse sbagliato, al prossimo stanziamento prendo l'impegno di provvedere per le poche famiglie che possono essere rimaste fuori.

Riguardo alle frane, la penso perfettamente come lei, senatore Cerabona: dobbiamo prevenire anzichè provvedere. Però ella, che è competente ed è stato un Ministro valoroso, sa che le frane formano uno dei problemi più difficili da studiarsi e da risolversi, e purtroppo in Italia di questi casi ne abbiamo non pochi.

Ad ogni modo, accetto il suo consiglio, e domani stesso disporrò di mandare uno specialista nella zona perchè mi riferisca, e ciò nonostante che a Potenza abbiamo un Provveditore molto bravo ed abile, ed anche un Genio civile che non può, diciamo così, essere inferiore al fabbisogno. Ma, per tranquillizzare lei ed anche la mia coscienza, domani disporrò che un ispettore vada sul luogo, e la terrò informata anche dell'accaduto.

PRESIDENTE. Il senatore Nasi ha presentato nella seduta precedente una interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, concernente una preannunciata manifestazione fascista a Torino. Poichè il Sottosegretario di Stato per l'interno ha dichiarato di essere pronto a rispondere in questa seduta, invito il Senatore Segretario a dare lettura della predetta interrogazione.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere quali provvedimenti ha presi per impedire la preannunciata manifestazione fascista a Torino per solennizzare l'anniversario della fondazione della milizia fascista e se intenda, altresì, dare assicurazioni precise che il Governo non solidarizza con la posizione morale e politica del neo fascismo, come può fortemente dubitarsi, commettendo così esso stesso patente violazione della legge e della Costituzione nonchè offesa alla grande maggioranza degli italiani che furono portati alla rovina dalla politica dell'infame ventennio fascista » (543).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per domenica prossima il gruppo torinese dell'Associazione degli ex legionari della milizia volontaria sicurezza nazionale aveva indetto una riunione nella sede del Movimento sociale italiano, per celebrare l'anniversario della fondazione della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale. Alla celebrazione avrebbe dovuto partecipare Pietro Brandimarte.

L'Autorità locale di pubblica sicurezza — ritenendo che la celebrazione fosse in contrasto con le leggi vigenti — immediatamente intervenne diffidando i promotori. Questi hanno

assicurato che la riunione non verrà più tenuta.

Sulla seconda parte dell'interrogazione mi limito a rispondere che essa costituisce un'accusa altrettanto gratuita quanto infondata al Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Nasi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NASI. Onorevoli colleghi, era prevedibile che, data la larga munificenza del Senato verso i militi della milizia, compresi, financo, quelli di Salò, spuntasse finalmente anche la richiesta della celebrazione della nascita della milizia, cioè dell'organismo maledetto ed infame che imperversò nell'Italia e contribuì a portarla alla rovina. Non so quali altre pretese verranno perchè indubbiamente la linea di condotta e di condiscendenza del Governo verso i fascisti è tale da indurli a qualunque desiderio ed a qualunque audacia. Lo abbiamo visto durante l'ultimo episodio per la morte dell'ex maresciallo Graziani.

Lei, onorevole Sottosegretario di Stato, ha respinto la mia domanda negando, e ne prendo atto, che il Governo solidarizzi con le posizioni morali e politiche del M.S.I. Debbo, però, avvertirla che io ho trascritto nella mia interrogazione le parole precise del capo del gruppo « missino » della Camera, il quale si vanta, forse millantando credito, che il Governo è sullo stesso piano politico del fascismo. Dovevate smentirlo da tempo. Prendo, pertanto, atto della odierna smentita.

Siamo arrivati, onorevoli colleghi, al punto che i difensori del Parlamento e della morale patriottica e privata sono diventati fascisti! Questo, a dieci anni dalla Liberazione, poteva non essere prevedibile, ma non deve essere ammesso nella Repubblica italiana.

La politica dell'onorevole Scelba lascia forti dubbi, onorevole Sottosegretario, perchè dal suo antifascismo, che lo indusse a proibire i congressi del M.S.I. con atto che può anche dirsi arbitrario, siamo arrivati a delle condiscendenze che io in questo momento non posso ora discutere ma che potranno avere sviluppi non certo favorevoli al benessere del popolo italiano.

Noi assistiamo, per esempio, ad uno stillicidio di prepotenze, di piccole birbonate che sono autentiche lesioni impunite della legge, a favore dei fascisti e contro le opposizioni social-comuniste. I fascisti sono arrivati a potere inscenare le più inaudite manifestazioni ed i Prefetti che sono così zelanti nel colpire un manifesto murale — a Palermo è stato soppresso con denunzia un manifesto murale che augurava un Governo nuovo all'Italia nel 1955 — tacciono, non sentono, non vedono.

Su questo argomento bisognerà, ripeto, evidentemente ritornare; ma quando si afferma pubblicamente nei giornali fascisti che sono ben lontani i tempi della Liberazione quando a tutti gli italiani liberi era permesso, secondo loro, di abusare della libertà contro i fascisti, io avverto qui, da questa tribuna, il Governo — ed esso deve tenerne conto — che non saranno permessi ritorni di sorta perchè il popolo italiano non intende rinunciare agli ideali della Liberazione ed a quanto ha fatto con sacrificio immenso, con il sangue, per ritornare sotto il giogo di un regime infame o sotto un regime che nascondendo il nome del fascismo possa colpire indirettamente le libertà italiane. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » (462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 4.

Si dia ora lettura dell'articolo 4-*a*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*a*).

Le imprese, che ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili, le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono altresì tenere

a disposizione degli Uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:

a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;

b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;

c) a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli ed altre prestazioni non rientranti in attività a carattere industriale o commerciale;

d) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari.

La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati.

Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del Codice civile.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. La radicalità della mia richiesta è evidente nella formulazione dell'articolo stesso. Io mi rendo conto dell'intendimento della Commissione di arrivare ad analisi più capillari di quelle che possono essere le registrazioni, ma chiunque abbia pratica di amministrazione aziendale in senso corrente, e chiunque sia stato all'estero, dove vige un'amministrazione più stringente della nostra — se si fa eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra — avrà potuto notare che non si arriva a queste particolarità alle quali noi vogliamo arrivare.

A mio avviso l'articolo, così come è concepito, porterà, specialmente per le piccole e modeste aziende, non per le grandi aziende, certamente un aggravio di lavoro, che non sarà compensato da quello che il fisco otterrà con le tasse che si vogliono percepire. Ecco perchè a suo tempo fui del parere che fosse ripristinato l'articolo 4 del Governo *in toto*, perchè mi sembrava più aderente all'attuale situazione contabile amministrativa come viene praticata in Italia, sia dal punto di vista commerciale che industriale. Ho chiesto la soppressione di questo articolo per arrivare alla formulazione di un articolo più aderente all'attuale situazione amministrativa e contabile italiana.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi già esposti nella relazione e perchè la richiesta di questi elementi deve essere, nel piano generale, un aiuto onde si possa arrivare alla conoscenza perfetta, più ancora che dell'andamento aziendale, dei redditi di coloro che molto spesso riescono ad evadere o a nascondere buona parte della loro attività. Non è poi detto che si voglia arrivare a penetrare nel segreto aziendale: le somme che si pagano ai professionisti e ai non professionisti, a coloro che cedono l'uso dei brevetti, ecc. rappresentano poste che fanno parte del passivo del bilancio, passivo che deve essere non solo enunciato ma anche documentato e deve risultare dai libri contabili.

L'esperienza ci ha dimostrato che attraverso queste voci si matura normalmente la creazione di passività che non corrispondono molto spesso al vero.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento, concordando con quanto ha detto il relatore. L'articolo 4 e i successivi rappresentano un'integrazione necessaria dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina tendente a sopprimere l'articolo 4-*a*), non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Zoli, Ferrari, Spallino ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « Le imprese, che ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili ».

Il senatore Zoli ha facoltà di svolgerlo.

ZOLI. Io confesso che sulla opportunità dell'emendamento ho avuto talune perplessità, perchè in sostanza la mia proposta è quella di non imporre la tenuta di un particolare libro a tutte le imprese previste dall'articolo 2214 del Codice civile. L'articolo 2214 del Codice civile contiene una eccezione che è quella delle piccole imprese, potrebbe pertanto sembrare che non fosse necessaria questa disposizione; però tra le piccole imprese e le medie imprese non mi sembra ci sia notevole differenza e mi sembra pericoloso favorire le grandi imprese sopprimendo l'obbligo di tenere quel libro.

Infatti per le grandi società, evidentemente, vi può essere l'interesse di occultare taluni pagamenti, inquantochè esse non sono soggette all'imposta complementare, ma per quel che riguarda l'imprenditore privato a me non sembra che l'imprenditore privato sia indotto da qualsiasi ragione di utilità a nascondere taluni pagamenti eseguiti, inquantochè se non li denuncia non pagando la imposta di ricchezza mobile al percipiente, evidentemente carica la propria denuncia delle somme che non ha portato in detrazione, quindi paga la ricchezza mobile l'imprenditore privato, sia pure scaricando il terzo. Non vedo pertanto quale interesse abbia il fisco a far pagare l'uno piuttosto che l'altro, quando è molto più facile che l'aliquota alta sia quella dell'imprenditore più che quella del creditore.

Per queste considerazioni ritengo che non sia proprio necessario aggiungere l'obbligo della tenuta di questo libro particolare. Questo può essere un libro nel quale si esegue una registrazione all'anno e nonostante questo, affinchè produca l'efficacia probatoria voluta dalla legge, deve essere tutti gli anni vidimato. Tutti quegli imprenditori che molte volte, pur non essendo piccoli, hanno tutta una struttura, anche mentale, di piccoli imprenditori, dovrebbero avere un libro per questo scopo fiscale, che poi praticamente non mi sembra che rappresenti una utilità per il fisco. Ecco perchè ho proposto di mantenere l'obbligo della tenuta di questo libro per le società e gli enti tassabili in base a bilancio in quanto sfuggono all'imposta, ma non mi pare che sia necessario mantenere l'obbligo per gli altri. Mi permetto di aggiungere che ove fosse accolto l'emendamento è necessario sopprimere la parola « altresì » perchè non avrebbe più ragion d'essere.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Zoli, perchè è ovvio che se si deve arrivare effettivamente a compilare una legge analitica non c'è nessuna ragione di fare distinzione tra coloro che sono tassati in base al bilancio e coloro che invece conducono un'azienda privata. Conseguentemente, se ci deve essere obbligo analitico in questo senso, quest'obbligo analitico deve essere uguale per tutti, senza alcuna differenza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario. Due sono gli argomenti che la spingono ad opporsi all'emendamento Zoli. Come ci sono delle piccole imprese, ci sono per fortuna anche delle grandi imprese individuali che hanno e che debbono avere una contabilità come quella delle società.

ZOLI. Non hanno nessun interesse.

TRABUCCHI, *relatore*. Hanno l'interesse perchè non sempre l'indicazione delle persone che percepiscono compensi è fatta nominativamente. Quello che si vuole è che l'indicazione in questi casi sia fatta nominativamente, e il registro cronologico porta con sè la possibilità di un controllo nominativo e del conseguente accertamento a carico dei percipienti. Invece l'indicazione globale (spese legali,

spese per i brevetti od altre indicazioni di questo genere) può dar luogo a discussioni. Purtroppo tutti sappiamo come varie volte avvengono le discussioni in concreto sulla detraibilità o meno senza che si offrano elementi per l'accertamento a carico del percipiente. Se fosse possibile trovare una soluzione che esonerasse da qualche obbligo le piccole imprese, non le imprese di normali proporzioni, la Commissione l'accetterebbe volentieri; ma per quanto abbia studiato, non ha trovato altro rimedio che quello di riferirsi all'articolo 2214 del Codice civile, che esclude le cosiddette piccole imprese; al di fuori del limite previsto dall'articolo 2214, la Commissione non ha trovato un altro limite che sia oggettivo e che possa dar luogo ad una discriminazione senza la necessità di accertamenti complicati o di discussioni eternamente prorogate, discussioni che sarebbero molto più dannose che il fatto di far tenere dei libri anche per imprese di modesta misura.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con la Commissione.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Il Gruppo del Partito socialista italiano voterà a favore dell'emendamento del senatore Zoli per le considerazioni che egli ha già brillantemente esposto.

Io non so se gli onorevoli relatori si rendono conto che la tenuta dei libri, prevista dall'articolo 4-*a*), costringerebbe anche le piccole imprese ad assumere dei ragionieri o comunque del personale adatto e ciò significherebbe una nuova tassa mensile che verrebbe a distrarre una parte del loro già magro reddito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Zoli, Ferrari, Spallino ed altri, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 4-*a*), le parole: « Le imprese, che ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile sono obbligate a tenere libri e scritture contabili ». Faccio presente che, qualora l'emendamento fosse approvato, dovrebbe essere soppressa, nel primo comma, la parola « altresì ».

Chi approva l'emendamento soppressivo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Modifiche dell'articolo 2 delle norme generali e delle prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore della città di Roma » (916).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Sempre sul primo comma dell'articolo 4-*a*) è stato presentato un emendamento aggiuntivo dai senatori Trabucchi, Cenini, Braccesi ed altri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo comma, inserire dopo la lettera *d*) la seguente lettera:

" *e*) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in conto corrente, con

o senza termini, la disposizione non si applica agli istituti ed aziende di credito " ».

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Ho presentato questo emendamento a titolo personale perchè la Commissione non si è più convocata per esaminare ulteriori emendamenti.

Debbo far rilevare, innanzitutto, che nel testo ora letto dall'onorevole Segretario ci sono due errori che vanno corretti nel modo seguente: 1° la parola « termini » va letta « termine », 2° dopo la parola « termine » va messo un punto.

Questo emendamento non è che un completamento naturale dell'articolo 4-*a*), in quanto si domanda che tra le varie somme pagate a terzi, che devono essere registrate separatamente, debbano essere considerate anche le somme pagate a titolo di interessi, sotto qualunque espressione denominati, quelli cioè che usano pagare le società e qualche volta le imprese (noi oggi però ci limitiamo alle sole società in seguito alla recente approvazione dell'emendamento Zoli), per irregolare o, se vogliamo, non normale raccolta effettiva di somme a titolo di deposito. È una cosa nota che le aziende talvolta anzichè ricorrere al credito fanno esse stesse da Banca per vari più o meno piccoli risparmiatori e molto spesso per i propri dipendenti e raccolgono somme a titolo di deposito. Orbene se vogliono scaricare dalle proprie rendite gli interessi che pagano ai percipienti debbono registrare i depositi perchè per questo tipo di deposito che non è deposito bancario non ci devono essere segreti. Ripeto: la correzione da apportarsi è: « con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito... », perchè evidentemente quelle sono coperte dal vincolo del segreto o della riservatezza se così si vuol dire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. La Commissione, nella su maggioranza, ritiene di dover accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo accoglie questo emendamento aggiuntivo apportandovi una piccola correzione. Sarebbe più giusto, a mio avviso, dire: « La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936 », che è la legge fondamentale regolante la raccolta del risparmio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dall'onorevole Ministro delle finanze all'emendamento del senatore Trabucchi.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trabucchi e modificato dal Governo; emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo e che risulta così formulato:

« *e*) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4-*a*) nel suo complesso, nel testo emendato. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*a*).

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli Uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:

a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che

non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;

b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;

c) a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli ed altre prestazioni non rientranti in attività a carattere industriale o commerciale;

d) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari;

e) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936.

La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati.

Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del Codice civile.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4-*b*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*b*).

Se le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono di essere tassati in base alle scritture contabili non hanno tenuto ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice civile, le leggi speciali, e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica della impresa. Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale, redatto a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1608, per la constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Ferme restando le conseguenze stabilite dal citato articolo 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova della inesistenza, in tutto o in parte, del reddito accertato. Le Commissioni di merito possono annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e possono ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio. In ogni caso nè il contribuente può addurre prove presuntive, nè le Commissioni possono motivare in base a elementi presuntivi le loro decisioni difformi dall'accertamento d'Ufficio.

Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, o le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, o sono iscritte spese o perdite inesistenti, o sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrate, o quando i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolamente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facoltà con l'accertamento motivato di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero. In caso di contestazione la prova contraria alle correzioni ed integrazioni apportate dall'Ufficio deve essere fornita dal contribuente in modo diretto e preciso.

Quando i fatti indicati nel comma precedente sono così gravi o ripetuti, da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'Ufficio accerta il reddito con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, avvalendosi anche di quegli elementi che emergono dalle scritture e che ritiene veri-

tieri, e si applicano le norme di cui al secondo comma. L'Ufficio deve menzionare nell'accertamento i motivi per i quali ritiene si renda applicabile il presente comma.

Quando nel corso del giudizio di merito dinanzi alla Commissione di primo grado emergono elementi per cui ritenga applicabile il secondo o il terzo comma del presente articolo, la Commissione provvede secondo le norme dell'articolo 2- *bis*.

Nelle ipotesi previste dal primo e quarto comma del presente articolo l'accertamento non può essere definito con la dichiarazione prevista dall'articolo 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Le disposizioni contenute in questo articolo vulnerano gravemente i princìpi del diritto processuale sotto un triplice aspetto: *a*) limitazione della facoltà di prova nei confronti del contribuente, negandogli di offrire prove presuntive e indirette contro le prove presuntive e indirette offerte dall'Amministrazione finanziaria; *b*) limitazione del potere del giudice, vietandogli di motivare le decisioni in base ad elementi presuntivi difformi da quelli, a loro volta presuntivi, che correggono l'accertamento; *c*) discriminazione del contenuto dei libri e delle scritture contabili, in aperta violazione dell'articolo 2709 del Codice civile che stabilisce l'inscindibilità delle risultanze di tali libri e scritture.

Per questi motivi chiedo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è decisamente contraria alla soppressione dell'articolo 4-*b*, perchè è il cardine fondamentale di tutto il sistema della legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 4-*b* è in netta correlazione con l'articolo 4-*a*. Non accettata la soppressione dell'articolo 4-*a*, è evidente che non si può accettare la soppressione dell'articolo 4-*b*). Il fatto di non aver tenuto, o di aver rifiutato di esibire, libri e scritture obbligatorie deve portare delle conseguenze in ordine alla determinazione del reddito da parte della finanza. Questa conclusione mi sembra evidente: non credo che alcuno possa porre in dubbio siffatta conseguenza necessaria. Nel nostro caso, l'articolo 4-*b*) disciplina accuratamente tutte le ipotesi previste nell'articolo precedente, e ne trae le conseguenze logiche. L'articolo in esame, il quale costituisce un perfezionamento introdotto dalla Commissione, rappresenta, a mio avviso, uno dei cardini della legge; non si può rinunziarvi.

MARINA. Però il Ministro deve ammettere con me che c'è disparità di trattamento tra il fisco e i contribuenti. Se si debba accettare questa disparità non lo so, ma che ci sia è certo, ed è una cosa ingiusta. Una legge deve essere giusta, e non ingiusta!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina, soppressivo dell'articolo 4-*b*), non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Zotta ha presentato due emendamenti sull'articolo in esame: il primo tendente a sopprimere, al secondo comma, l'ultimo periodo; il secondo tendente a sopprimere il terzo comma.

Per l'assenza del presentatore, questi due emendamenti si intendono ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 4-*b*). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo successivo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*c*).

Le imprese che pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice ci-

vile o di leggi speciali a tenere libri, documenti e scritture contabili debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

In caso di mancata esibizione, si applicano gli articoli 220 e 23 del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608.

Quando manchino o per irregolarità si dimostrino inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali gli sia accertato un reddito inferiore.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo del primo comma da parte dei senatori Cornaggia Medici, Tirabassi, Artiaco, Bussi, Moro e Sibille. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" Le imprese, che, pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, chiedono nella loro denuncia annuale dei redditi di essere tassate in base a bilancio, sono obbligate a tenere i libri, documenti e scritture contabili in conformità dell'articolo 2214 del Codice civile e ad esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette " ».

PRESIDENTE. Il senatore Bussi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BUSSI. Chiedo scusa, onorevole Presidente, se questo emendamento è stato presentato all'ultimo momento; ne avevo parlato con altri colleghi poco prima della seduta in quanto esso, a mio avviso, era legato all'emendamento proposto dal senatore Zoli per l'articolo 4-*a*): in quanto fosse stato approvato quell'emendamento, mi sembrava che fosse conseguente l'emendamento all'articolo 4-*c*) da me proposto.

L'articolo 4-*c*) recita così al primo comma: « Le imprese, che, pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile o di leggi speciali a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ».

Ora la modifica sta in questo, che l'obbligo di esibizione non si estenda a tutti coloro, piccoli commercianti e imprese medie, che dovrebbero tenere libri ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile e che in pratica non tengono libri, e viceversa si estenda a quelle imprese che chiedono di essere tassate in base a bilancio, secondo la disposizione prevista nella legge Vanoni. Allora è evidente che coloro i quali richiedono questo beneficio di tassazione, in base al bilancio, debbono munirsi di tutti i registri e documentazioni per esibirli agli agenti del fisco ai fini di documentare analiticamente la verità del proprio bilancio.

Questo è lo scopo dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione fa osservare che l'articolo 4-*a*) stabilisce degli obblighi ulteriori a quelli del Codice civile mentre l'articolo 4-*c*) non stabilisce obblighi ulteriori e non fa che mettere una piccola sanzione di natura economica — ammenda inferiore a 16 mila lire — per coloro che non tengono i libri a cui sono obbligati dal Codice civile, stabilendo la conseguenza necessaria della non tenuta dei registri agli effetti della valutazione fiscale. Chi non presenta una contabilità e quindi confessa di non aver tenuto una contabilità, deve dare in altre maniere la prova contraria all'accertamento. La situazione è quindi molto diversa rispetto a quella del primo comma dell'articolo 4-*a*) e la Commissione esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda con il parere della Commissione, ed esprime quindi parere contrario all'emendamento stesso.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono anch'io contrario all'emendamento testè letto perchè tutte le imprese debbono tenere la contabilità e non c'è nessuna ragione perchè non debbano tenere la contabilità le piccole e medie imprese.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Il Gruppo socialista vota a favore dell'emendamento del senatore Bussi perchè è connesso all'emendamento del senatore Zoli, presentato precedentemente. Ora, se anche è vero che le piccole imprese, per l'articolo 2214 del Codice civile, sono soggette a tenere certi libri, non è detto però che esse debbano tenere tutti i libri previsti dall'articolo 4-*a*) e la sanzione che viene fatta a queste piccole imprese e società in caso di fallimento è di bancarotta semplice. Ai fini fiscali, però, siccome il fisco può cautelarsi, qualora venga dimostrato che l'accertamento non è conforme alla capacità contributiva della piccola azienda, determinando il reddito imponibile induttivamente, io lascerei completa libertà alle piccole imprese per quelle ragioni che ho espresso in merito all'articolo 4-*a*). Dirò anche che la legge Vanoni contiene norme per coloro che desiderano essere tassati in base alla contabilità. Perchè dunque dobbiamo caricare le piccole imprese di nuovi oneri quando i loro bilanci si trovano già in difficili condizioni?

Per queste ragioni siamo favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Bussi.

TRABUCCHI, *relatore*. Tra queste piccole imprese vi sarà allora, per esempio, anche Marzotto! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostituitivo del primo comma presentato dai senatori Bussi, Cornaggia Medici ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4-*c*) nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Roda, Minio, Mariotti, Giacometti, De Luca Luca e Spezzano hanno presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Debbo confessare che, a mio avviso, quest'ultimo comma dell'articolo 4-*c*) è un vero rompicapo ed una incongruenza. Infatti si stabilisce che « quando manchino o per irregolarità si dimostrino inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatorie, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati in base ai quali chiede che gli sia accertato un reddito inferiore ». Se nel caso previsto di inattendibilità non solo dei libri, ma altresì dei documenti, il contribuente è tenuto a fornire la prova, mi sapete dire in base a quali elementi, all'infuori di quelli che sono ritualmente ammessi (cioè libri, documenti e scritture), il contribuente può provare un reddito diverso da quello che il fisco gli ha accertato? È un'incongruenza veramente! Se è il fisco stesso che dichiarando l'inattendibilità dei libri e soprattutto dei documenti impedisce che questi documenti diventino elementi di prova, mi sapete dire quali elementi all'infuori dei documenti potrà esibire il contribuente davanti al fisco, ed anche davanti alle Commissioni di merito, per dimostrare l'inattendibilità dell'accertamento d'ufficio? Ed allora dobbiamo sopprimere quest'ultimo comma dell'articolo 4-*c*). In tal modo potremo mettere il contribuente nella possibilità di esibire tutti quei documenti che hanno il crisma dell'attendibilità, anche se non sono appoggiati da scritture contabili, e dargli la possibilità di difendersi convenientemente e davanti all'Ufficio e davanti alle Commissioni di merito.

Ecco il motivo per cui insisto nella soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4-*c*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Mi pare che qui sia veramente una questione di logica.

Quando c'è un accertamento e il contribuente lo contesta senza avere nè scritture nè documenti regolari, questi dovrà ben dare la prova della propria dichiarazione. Il senatore Roda domanda: come la darà? Se è sprovvisto di tutto la darà nel modo che riterrà più opportuno, per dimostrare la regolarità della dichiarazione che ha fatto. Non si potrà certo pretendere di gettare l'onere della prova sull'agente delle imposte perchè il contribuente non ha conti. Se il contribuente manca di tutto, deve trovare lui la maniera di dare la prova di ciò che ha denunciato, perchè l'accertamento dovrebbe essere ed è il secondo atto della procedura riguardo alla dichiarazione del contribuente che ne è il primo.

La Commissione, pertanto, esprime parere contrario all'emendamento soppressivo del senatore Roda.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare molto chiaro ed evidente che essendosi introdotto per la finanza l'obbligo di motivare l'accertamento, il contribuente che si sottrae all'esibizione di documenti i quali consentono al funzionario delle imposte di stimare esattamente il reddito, debba « provare » il reddito minore sul quale intenderebbe commisurare la tassazione. L'emendamento dell'onorevole Roda non può dunque essere accettato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 4-*c*), presentato dai senatori Roda, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4-*c*) nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4-*d*).

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*d*).

Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la società ha il suo domicilio fiscale.

Le tasse di cui ai numeri 111 e 112 della richiamata tabella allegato *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, modificato con la legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono stabilite nella misura unica di lire 200, anche per i libri, diversi da quelli di cui ai predetti articoli della tabella, previsti dal precedente articolo 4.

Nella dichiarazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 4-*a*) debbono essere riportati gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa relativa ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Trabucchi, un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'articolo 1, n. 111, della legge 18 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'articolo 4 della presente legge diversi da quelli di cui al citato numero 111 e al successivo numero 112 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta di un emendamento puramente di forma, in quanto l'articolo 4-*d*) era stato già formulato prima che uscisse la legge sulle concessioni governative.

In seguito all'approvazione di questa legge, si deve cambiare la formulazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finaze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta poichè si tratta di una migliore formulazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4-*d*), presentato dal senatore Trabucchi e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4-*d*) nel testo emendato. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*d*).

Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'Ente o la Società ha il suo domicilio fiscale.

La tassa di lire 200, prevista dal comma ultimo delle note apposte all'articolo 1, n. 111, della legge 18 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresì ai libri previsti dall'articolo 4 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 111 e al successivo n. 112.

Nella dichiarazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 4-*a*) debbono essere riportati gli estremi della quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa relativa ai libri ai quali la dichiarazione si riferisce.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nel comma precedente rende applicabile di pieno diritto il quarto comma dell'articolo 4-*b*).

Le persone fisiche, che sottoscrivono in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla Contabilità, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da essi sottoscritte.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti soppressivi da parte del senatore Zotta. Per l'assenza del presentatore, tali emendamenti si intendono ritirati.

Il senatore Marina ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 5. Ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Richiamo l'attenzione della Commissione perchè i motivi di soppressione sono

profondi e si può essere, come al solito, di parere contrario ma comunque io intendo separare la mia responsabilità nel votare un articolo di questa natura. Le ragioni di soppressione dell'articolo sono queste: l'obbligo della sottoscrizione della dichiarazione da parte delle persone preposte alla direzione e alla contabilità dell'azienda è aberrante perchè viene a porre sullo stesso piano gli amministratori e i collaboratori delle imprese che, se pur rivestiti delle qualità di dirigenti — ciò che non è sempre esatto specie nelle società medie e piccole e particolarmente, nel settore della contabilità — sono comunque dei lavoratori subordinati. Da un punto di vista strettamente giuridico non può riconoscersi un potere di rappresentanza della Società ai lavoratori subordinati, nè può attribuirsi a tali lavoratori la responsabilità di valutazione che il Codice civile rimette all'apprezzamento degli amministratori: articoli del Codice civile, 2425, 2426, 2427, 2429. Da un punto di vista pratico potrebbe delinearsi un conflitto, anche per ragioni puramente personali, tra gli amministratori e le persone, che potrà manifestarsi in occasione della dichiarazione, con le più gravi ripercussioni sull'andamento dell'impresa; tanto più che l'articolo in esame fa dipendere l'ammissibilità dell'accertamento presuntivo dalla mancata sottoscrizione di una delle persone che vi sono tenute. Inoltre la dichiarazione da parte dei sindaci risulta priva di senso, dal momento che il collegio sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione (articolo 2432 del Codice civile). Con la propria relazione il compito dei sindaci si esaurisce, onde non si potrebbe pretendere che con la sottoscrizione della relazione essi si rendano partecipi al deliberato dell'Assemblea che potrebbe avere approvato il bilancio anche senza tener conto delle osservazioni e delle proposte dei sindaci.

Inoltre appare assurdo che l'organo di controllo condivida, sia pure ai soli sensi fiscali, la responsabilità propria degli amministratori. Sulla deformazione della natura della funzione sindacale che ne risulta è stata richiamata la particolare attenzione del Ministero di grazia e giustizia a suo tempo.

È infine inammissibile che con la mancata apposizione della firma di una delle persone obbligate, eventualmente dovuta a rifiuto ingiustificato, ad assenza, infermità, morte o qualsiasi altro impedimento, si desuma l'inattendibilità della dichiarazione stessa. Non è da escludere *a priori* la rispondenza al vero della dichiarazione solo perchè manchi una sottoscrizione. Semmai si sarebbe dovuto prescrivere l'inattendibilità della dichiarazione in seguito a rifiuto di chi, essendo obbligato a farla, se ne astenga per dissenso sul contenuto della dichiarazione stessa.

Questi sono i motivi per cui chiedo la soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione ha studiato l'articolo 5 accogliendo in gran parte e completando il testo governativo. È noto a tutti che le dichiarazioni degli enti tassabili in base a bilancio debbono essere accompagnate dal bilancio. Lo dice l'articolo 10 della legge sulle dichiarazioni del 24 agosto 1945, n. 586. Quindi il bilancio fa parte della dichiarazione. Ora il bilancio da chi è compilato, da chi è esaminato, da chi è approvato? Il bilancio è approvato dagli organi deliberanti della società per i quali firma il legale rappresentante della società stessa, ma è esaminato — ed è specifica funzione dei sindaci — dagli organi di controllo. È predisposto poi dal capo contabile, quando esiste un capo contabile dirigente, ed è certamente compilato — non vorrei dire manipolato — dal direttore generale.

Se il bilancio, che fa parte integrante della dichiarazione, è alterato, evidentemente ne debbono rispondere, di fronte al fisco, sia coloro che lo hanno materialmente predisposto sapendo che lo predisponevano per quel determinato scopo, sia coloro che erano particolarmente destinati al controllo, sia coloro che lo hanno sottoscritto. Dice il senatore Marina che la dichiarazione va sottoscritta solo dal legale rappresentante della società, ma noi sappiamo che anche per la denuncia al tribunale del bilancio è stabilito che esso debba essere sottoscritto anche dai sindaci. Ora se agli effetti

della pubblicità si esige che l'organo di controllo funzioni, è evidente che per gli stessi motivi l'organo di controllo deve funzionare anche di fronte a questa speciale manifestazione delle risultanze contabili che è la comunicazione del bilancio allegata alla dichiarazione. E quando si dice che la dichiarazione deve essere sottoscritta, lo si dice perchè nella dichiarazione si concretano le risultanze effettive del bilancio.

Ecco il motivo per cui la Commissione ritiene che l'articolo 5 debba essere conservato. Vedremo poi le modificazioni proposte in altri emendamenti; ma, per quello che è l'emendamento soppressivo del senatore Marina, la Commissione dichiara di essere decisamente contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 5 presentato dal senatore Marina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Roda, Minio, Giacometti, De Luca Luca, Mariotti e Spezzano hanno presentato due emendamenti sul secondo comma: il primo tendente ad aggiungere, dopo le parole: « deve essere sottoscritta » le altre: « a pena di nullità »; il secondo tendente a sopprimere le parole: « e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerli.

RODA. Il primo emendamento è molto breve, ed è una conseguenza del primo comma: al primo comma, infatti, si prescrive — e giustamente — che la dichiarazione annuale dei redditi deve essere sottoscritta dalle persone che hanno la rappresentanza legale, e ciò a pena di nullità. Io trovo ciò molto opportuno ed anche la formula che prevede pure la sottoscrizione dei sindaci e ciò in aggiunta agli amministratori. Ed allora, bisognerebbe aggiungere che questa dichiarazione deve essere resa e sottoscritta a pena di nullità, così semplicemente, come nel primo comma, per essere conseguenti ad esso primo comma.

Il secondo emendamento invece riguarda un argomento di un certo interesse, che va sviluppato a fondo; e qui mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi che mi stanno ad ascoltare. Qui ci troviamo di fronte ad una questione che ha suscitato un certo fermento tra le persone direttamente interessate. Abbiamo visto fino ad ora che a sottoscrivere la dichiarazione annuale dei redditi sono tenute, oltre a coloro che ne hanno la rappresentanza legale — e ciò in virtù del primo comma dell'articolo 5 — altresì le persone preposte alla direzione generale ed eziandio preposte alla contabilità che abbiano qualifica di dirigente.

Ora, mentre io trovo perfettamente giusto ed equo che il direttore generale di un'impresa, per la sua alta qualifica e soprattutto per la responsabilità che lo lega nei confronti degli amministratori dell'impresa, debba sottoscrivere la dichiarazione annuale dei redditi, ancorchè non abbia la rappresentanza legale della stessa impresa, e pertanto condivida la responsabilità che incombe agli amministratori, egli che è al vertice della scala personale aziendale, non trovo invece nè logico nè equo obbligare alla firma della dichiarazione annuale la persona preposta alla contabilità, vale a dire il direttore amministrativo, ancorchè egli abbia la qualifica di dirigente ma non di amministratore. Il direttore amministrativo di una azienda è sempre un dirigente ma è un funzionario dell'impresa e quindi è alle dipendenze degli amministratori dell'impresa stessa. Qui si tratta del direttore amministrativo: se egli è amministratore, allora firmerà come tutti gli altri ma quando si tratta semplicemente di un dirigente che è un funzionario agli ordini ed agli stipendi degli amministratori della società, allora il direttore amministrativo lo poniamo veramente in croce. Infatti una delle due: o, per non porsi in contrasto con gli amministratori della società, posto nell'alternativa di perdere l'impiego e quindi di perdere il pane e firmare una dichiarazione di reddito che non sia rispondente alla verità, si piega alla volontà dei suoi dirigenti ed allora firmerà

un bilancio non rispondente alla realtà ed in questo caso noi l'obblighiamo a rendere una inutile quanto vana ed insincera attestazione priva in partenza di attendibilità, oppure — secondo corno del dilemma — il direttore amministrativo non sottoscrive la dichiarazione ed allora proprio noi con questo articolo 5 lo porremmo nella ben triste situazione di dover rinunciare al proprio posto ed al proprio pane. Situazione — sia detto per inciso — che è ambigua e sia per il direttore amministrativo, sia per gli amministratori poichè può dare adito anche ad una serie di ricatti, di rapporti sottostanti che veramente bisogna evitare.

Non dimentichiamo che il direttore amministrativo, quando non è amministratore, è anche soltanto organo esecutivo e non deliberante della società e come tale non deve essere chiamato a sottoscrivere una dichiarazione così impegnativa come l'attestazione annuale dei redditi, obbligo che deve rimanere circoscritto ai soli amministratori, a cui deve risalire la colpa di una dichiarazione falsamente resa in sede di denuncia annuale dei redditi. In sostanza poi spetta soltanto agli amministratori l'apprezzamento delle risultanze contabili trasmesse dal capo contabile; quindi soltanto ad essi tocca la responsabilità e l'onere di una firma apposta alla denuncia annuale. Io quindi vorrei proprio insistere che non si respingesse di proposito questo emendamento che noi intendiamo nel senso di rendere questa legge il meno possibile imperfetta e quindi accettabile dal buonsenso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Io vorrei pregare il senatore Roda di ritirare il primo emendamento per cui si potrebbe avere una dichiarazione nulla quando pur fosse firmata dall'organo responsabile diretto e cioè dal legale rappresentante dell'Ente.

Non è possibile concepire che possa esserci nullità e che quindi sia come se la dichiarazione non fosse stata presentata, con le conseguenze che derivano dalla mancata presentazione, per il solo fatto che non il legale rappresentante ma coloro che debbono firmare per attestazione di veridicità, abbiano eventualmente, sia pure anche per un estremo di paura, negato la firma. Mi sembra quindi che sul primo emendamento neppure il senatore Roda potrebbe insistere. La nullità non si può sancire se non per la mancata sottoscrizione di chi è il legale rappresentante dell'ente interessato.

Per la mancata sottoscrizione di chi non è il legale rappresentante si possono considerare altre conseguenze di non credibilità ma non di nullità e non si può giungere all'equiparazione della dichiarazione mancante di una firma a una dichiarazione non presentata. Ripeto che questo potrebbe dar luogo anche a ricatti in talune circostanze da parte, per esempio, del direttore generale che potrebbe dire all'amministratore: « Se non ti do la firma mia, anche se la dichiarazione è vera, è come se non l'avessi presentata e quindi desidero che tu mi faccia questo o quello ».

Questo veramente non possiamo ammettere che sia sancito da una legge. Per il secondo emendamento vorrei ricordare al senatore Roda che in Commissione quella formula è stata frutto di un accordo tra noi; il testo governativo era nel senso che sempre il capo contabile debba essere responsabile della veridicità della dichiarazione e quindi sottoscrivere la dichiarazione. Di fronte a questo testo si erano sollevate delle eccezioni. Si è ripiegato concordemente su una proposta mia, che è stata accolta da tutti, adottando la formula che rende responsabile il capo contabile quando sia dirigente. Il senatore Fortunati ha proposto di equiparare al capo contabile dirigente il capo contabile delle aziende nelle quali ci sia necessariamente il Presidente del collegio sindacale scelto tra i revisori di conti. Questo perchè la diversità enorme tra il capo contabile non dirigente e il capo contabile dirigente risulta a chiunque sappia che cosa vuol dire dirigente. Dirigente non è semplicemente chi sia a capo di un ufficio, ma è chi collabora con l'imprenditore nel senso di conoscere le direttive generali dell'azienda e di agire sulle stesse direttive con capacità di iniziativa. Ora, quando il capo contabile assume una tale importanza da essere ritenuto dirigente di un'azienda, non si può dire che sia un semplice collaboratore esecutivo; finchè è tale, non è diri-

gente. In questo senso siamo rimasti d'accordo e poichè questo è frutto di un accordo preso in Commissione e il testo è stato così formulato da tutta la Commissione, io devo insistere perchè l'emendamento del senatore Roda sia respinto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Per il primo emendamento, che riguarda l'aggiunta delle parole « a pena di nullità », ha detto chiaramente il relatore perchè non può essere accettato. Il ritenere « nulla » una dichiarazione che non porti anche la sottoscrizione del capo contabile e del direttore generale sarebbe fuori del sistema. Per il secondo comma, vorrei far rilevare al senatore Roda che il capo contabile, il quale assume la figura di dirigente, l'assume solo nelle grandi imprese, e quindi l'obbligo si limita praticamente alle grandi imprese laddove può essere più frequente il discarico delle responsabilità e dove diventa più difficile per la finanza identificare e seguire i fatti aziendali. È quindi impossibile accettare anche il secondo emendamento del senatore Roda.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene i suoi emendamenti?

RODA. Ritiro il primo e mantengo il secondo.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Il Gruppo socialista conforterà con il suo voto l'emendamento del senatore Roda. Debbo però pregiudizialmente dire che non ricordo esattamente se tra il senatore Fortunati e i relatori siano intervenuti degli accordi, nel senso che il capo contabile o il cosiddetto direttore amministrativo fossero costretti a firmare la dichiarazione. Io questo onestamente non lo ricordo, ma desidero fare una questione di merito. Anche se nelle legislazioni della Francia e dell'Inghilterra il capo contabile firma la dichiarazione dei redditi, altra è la situazione di quei Paesi, altra è la nostra. Non so se gli onorevoli relatori ed anche l'onorevole Ministro siano profondamente a conoscenza dell'organizzazione aziendale italiana. Vi è un direttore generale che presiede o che perlomeno presenzia alle riunioni del Consiglio d'amministrazione; talvolta, anzi sovente, ne ispira e ne informa gli orientamenti di bilancio e, direi, fa egli stesso la politica aziendale. Il direttore amministrativo, però, è un semplice esecutore, non è come il direttore generale che talvolta, come ho detto, influisce sul Consiglio di amministrazione, suggerisce accortezze per il bilancio per sfuggire alle rilevazioni contabili il reddito di impresa. Il cosiddetto direttore amministrativo, in sostanza, è un dirigente, contrattualmente e sindacalmente inquadrato, ma è un subordinato. Su questo non vi è dubbio. Se noi inserissimo, ad esempio, che il capo contabile o il cosiddetto impropriamente direttore amministrativo sono tenuti a firmare la dichiarazione, se in realtà il direttore amministrativo influisse sul Consiglio, orientasse e formulasse il bilancio dell'impresa, probabilmente questa figura, a cui voi date una fisionomia giuridica, sparirebbe, perchè sarebbe estremamente comodo e facile, da parte delle imprese, in quadrarlo non come direttore amministrativo, ma semplicemente come un capo contabile o semplice contabile di comodo, capace, per la sua esperienza, di fare un bilancio che sfugga alla rilevazione fiscale di gran parte della ricchezza dell'impresa. La realtà è che noi dobbiamo ritenere responsabili e obbligarli a firmare la dichiarazione di reddito soltanto coloro che, nell'àmbito del Consiglio di amministrazione, e cioè direttore generale e amministratori, formulino la politica aziendale e ne orientino il bilancio.

MARINA. Il direttore generale non è nel Consiglio di amministrazione.

MARIOTTI. Il direttore generale di ogni impresa molto spesso entra a far parte del Consiglio di amministrazione, o partecipa alle

sue sedute. Ora, che il capo contabile, che è quello che puramente registra i fatti economici dell'impresa, debba essere per forza obbligato a sottoscrivere la dichiarazione mi sembra enorme e assurdo. Questo atto, come diceva giustamente il senatore Roda, pone il lavoratore nell'alternativa o di uscire dalla azienda o di firmare la dichiarazione.

Per queste ragioni noi conforteremo col nostro voto l'emendamento del senatore Roda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Roda tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente »; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Roda, Minio ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità », le altre: « e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Qui si tratta dei sindaci i quali, in virtù dell'articolo 5 della presente legge, sono giustamente tenuti a sottoscrivere i bilanci che si depositano in tribunale; ed io non vedo perchè non debbano firmare anche la dichiarazione annuale dei redditi.

Però qui si tratta di stabilire la portata, dal punto di vista pecuniario, di questa dichiarazione, e quindi si tratta, in virtù dell'articolo 5, ultimo comma, di stabilire una sanzione a carico dei sindaci, sanzione la quale, a mio modo di vedere, è sproporzionata sia alla funzione meramente di controllo del collegio sindacale, sia — soggiungo sommessamente — al compenso che in generale i sindaci percepiscono dalle società. Con ciò si vuole che il Collegio sindacale, con la firma apposta alla dichiarazione annuale, risponda solidalmente, in virtù di quest'ultimo capoverso dell'articolo 5, di fronte allo Stato per le sopratasse e le pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni da essi sottoscritte.

Io ritengo che non sia da poco questa penale, e penso invece che occorra riveder invece tutto il sistema del controllo delle società ed il modo migliore di funzionamento dei collegi sindacali. Ma allo stato in cui si trova attualmente la legislazione, in attesa cioè di meglio disciplinare le funzioni dei sindaci, penso che si debba — e si farà cosa saggia — esimere il Collegio sindacale non già dalla dichiarazione annuale ma bensì dalle onerose e ingiustificate sanzioni previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 5. Quindi ho proposto di aggiungere: « e per le persone fisiche che sostituiscono l'organo di controllo » (cioè il Collegio sindacale) che in virtù di questo emendamento non sarà tenuto a rispondere di fronte al fisco delle eventuali manchevolezze che si verifichino nella dichiarazione annuale dei redditi che è anzitutto di pertinenza degli amministratori delle società.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Sono favorevole a questo emendamento in coerenza a quanto ho detto precedentemente. Anch'io ritengo che le persone addette al controllo debbano essere escluse.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo che sia un comma che non fa che sancire quello che è corrispondente ad una delle più comuni esperienze. Chi fa una dichiarazione ed è tenuto a farla deve riconoscere che è giusto che, se da quella dichiarazione derivano conseguenze dannose a carico dello Stato, egli deve risponderne. Quando si domanda la sottoscrizione non si domanda semplicemente un'adesione estetica perchè chi firma assume la responsabilità piena di ciò che firma.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. La posizione dei sindaci, a mio avviso, è diversa dalla posizione delle persone addette alla contabilità che rimarrebbero escluse da questo onere. Oggi, dobbiamo dire la verità, l'opera di controllo del collegio dei sindaci è diventata spesso una irrisione. I sindaci, come previsto dall'articolo 2404 del Codice civile, assumono una propria diretta responsabilità ed una responsabilità solidale anche con la amministrazione in tutti i casi di inosservanza delle funzioni di vigilanza. È per sottolineare la serietà e l'importanza di tale compito, e richiamare al senso di responsabilità il Collegio sindacale, che riterrei utile che il Senato aderisca a non accettare l'emendamento del senatore Roda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5, presentato dai senatori Roda, Minio ed altri, tendente ad aggiungere dopo le parole: « fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità » le altre: « e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi .

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con le modifiche testè approvate. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità che abbia qualifica di dirigente, quando siano distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale.

Agli effetti della presente legge si presume in ogni caso che abbia qualifica di dirigente il preposto alla contabilità nelle società previste dal secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile.

Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio.

La mancata sottoscrizione di una delle persone indicate nel comma precedente rende applicabile di pieno diritto il quarto comma dellarticolo 4-*b*).

Le persone fisiche, che sottoscrivono in rappresentanza legale di società od enti o di incapaci dichiarazioni non corrispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da essi sottoscritte.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 6.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente opponga simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato dovrà attestare l'ammontare dei suddetti elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitorî o creditorî, nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il pe-

riodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'ufficio. Il certificato dell'Ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, dovrà menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministro per le finanze, gli organi di vigilanza del credito controllano la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in detrazione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

PRESIDENTE. Il senatore Jannaccone ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitorî o creditorî, nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio ».

Il senatore Jannaccone ha facoltà di svolgerlo.

JANNACCONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho proposto la soppressione di un importante inciso contenuto nell'articolo 6 e la soppressione di tutto l'articolo 7. Siccome gli articoli 6 e 7 sono intimamente connessi, e poichè le ragioni per le quali domando la soppressione parziale dell'uno e totale dell'altro sono sostanzialmente le medesime, se il Presidente lo consente, io svolgerei assieme i due emendamenti.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

JANNACCONE. Dice l'articolo 6 che, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, e il contribuente domandi che ne sia tenuto conto, egli è tenuto a presentare un certificato dell'ente; ma tale certificato, soggiunge l'articolo, « dovrà attestare l'ammontare dei suddetti elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente ». E fin qui la cosa va benissimo.

Ma l'articolo prosegue così: « con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitorî o creditorî, nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio ».

Ora, c'è una ragione pratica a favore della soppressione di questo inciso e che riguarda unicamente l'inciso, e vi sono poi ragioni giuridiche le quali riguardano tanto questo inciso quanto l'articolo 7. La ragione pratica è questa: che si domanda ad un'azienda, istituto di credito od altro ente, di fare nientemeno tutta la storia dei suoi rapporti debitorî e creditorî con un determinato contribuente, storia che può risalire anche a venti anni innanzi, perchè vi sono individui i quali sono clienti di una medesima banca od altra azienda da decine e decine di anni. Come mai, a tutto quello che già si chiede alle società ed agli istituti di credito, si aggiunge ancora questo: di dover fare una ricerca archivistica ed una descrizione storica di tutti i rapporti che sono passati fra l'ente e un determinato contribuente; e non solo fino alla data a cui si riferisce il certificato richiesto, ma anche in date successive, mentre i rapporti posteriori possono non aver nulla a vedere con l'oggetto del certificato?

Se si pensa a tutto quello che da questa e da altre leggi viene richiesto alle società ed altri enti, si deve giungere alla conclusione che tutti questi organismi sono diventati niente altro che un ramo dell'Amministrazione finanziaria. Si tenga presente, per esempio, che ormai una società deve tenere un bilancio conforme alla prescrizione del Codice civile, un secondo bilancio per determinare il reddito imponibile a norma della legge 11 gennaio 1951, un terzo bilancio per determinare il reddito imponibile secondo le prescrizioni della legge sull'imposta sulla società, un quarto bilancio per conformarsi all'articolo 4 del pre-

sente disegno di legge, un quinto bilancio che è il bilancio proprio della società. Oltre a ciò, deve tenere pronti tutti i conti, tutti i quadri, tutti i documenti richiesti dagli articoli 4, 4-*a*), 4-*b*), 4-*c*) e 4-*d*). In questa maniera si viene a paralizzare quella che deve essere l'attività propria di questi singoli enti; se ne gonfia l'amministrazione, se ne confonde la contabilità. Ma è possibile che l'Amministrazione finanziaria non sappia organizzarsi essa stessa in maniera da poter ricavare tutti gli elementi necessari all'accertamento da un solo bilancio, da un solo quadro di conti?

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(*Segue* JANNACCONE). Questa, come dicevo, è una ragione di natura pratica che riguarda unicamente la richiesta soppressione di questo inciso dell'articolo 6. Ma tale soppressione è richiesta anche per una ragione più ampia che investe anche l'articolo 7 il quale al primo comma suona così: « Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le Società e gli Istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elementi nominativi, ecc. ». Già nella discussione generale, come molte altre volte in sede di Commissione finanze e tesoro, ho elevato la mia protesta contro questo abuso, che ormai dilaga, di mettere in leggi speciali la clausola che si sia tenuti a fare o non fare qualche cosa in deroga ad altre leggi ed a statuti. In questa maniera si viene a sovvertire tutto l'ordinamento giuridico che deve essere fissato sulla stabilità della legge, fino a che la legge non venga mutata. Con queste deroghe si viola, almeno nello spirito, l'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile e perfino l'articolo 1 delle medesime disposizioni preliminari il quale proclama che « la legge è la fonte prima del diritto ». Come può essere la legge la fonte prima del diritto se poi di qua e di là, in leggi speciali note a pochi e di ristretto interesse, si annullano disposizioni dei Codici e di altre leggi fondamentali?

Peggiore poi è la deroga agli statuti poichè le disposizioni statutarie di un ente sono spesso elementi di contratto fra l'ente ed i suoi clienti: qui la deroga viene ad assumere perfino carattere retroattivo perchè investe anche operazioni che siano avvenute in passato tra il cliente e l'Istituto o l'amministrazione cui l'informazione è richiesta. In terzo luogo, tanto la citata disposizione dell'articolo 6 quanto tutto l'articolo 7 costituiscono una violazione del segreto bancario. Contro il segreto bancario ho inteso molte parole in quest'Aula ma quello che più mi ha meravigliato è di aver letto in un parere della 2ª Commissione di giustizia, redatto dal senatore Zoli, che l'invocato segreto bancario discenderebbe da una erronea interpretazione e da una erronea estensione dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1936 sul credito e il risparmio il quale dice: « Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelate dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni ».

Ora io non posso credere che l'onorevole Zoli, che è quel giurista e quel professionista che conosciamo, abbia potuto confondere il segreto di ufficio con uno dei tanti altri segreti che sono tutelati dal nostro ordinamento giuridico. Il segreto di ufficio è imposto o dalla legge o dal contratto ai dipendenti di un'Amministrazione pubblica o di un'azienda privata. È un segreto che tutela gli interessi morali e materiali dell'Amministrazione o dell'azienda; e l'articolo 10 della legge sul credito e il risparmio lo impone ai dipendenti delle aziende di credito, come altre leggi ai funzionari delle pubbliche Amministrazioni, appunto per preservare gli istituti di credito dai danni che potrebbero essere loro cagionati dalla divulgazione di notizie e dati noti ai funzionari in ragione del loro ufficio. Ma vi sono molti altri segreti tutelati dal nostro ordinamento giuridico: il segreto epistolare, il segreto telegrafico, il segreto telefonico, il

segreto industriale, il segreto scientifico, e le varie specie di segreti professionali, tra cui anche il segreto bancario, tutelati da quella larga disposizione dell'articolo 622 del Codice penale che dice: « Chiunque avendo notizie per ragioni del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa è punito, ecc. ». Dunque il nostro Codice riconosce che esiste in tutti questi casi il diritto al segreto dall'una parte e l'obbligo del segreto dall'altra parte. Il diritto al segreto è uno dei diritti soggettivi, si può dire, dell'individuo, il quale deve essere tutelato nei propri interessi morali e materiali che sarebbero lesi dalla propalazione di notizie che potrebbero recargli danno. Il segreto professionale, come quello degli avvocati, dei medici e di tutti coloro che esercitano la professione sanitaria, dei ministri della religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato, è variamente tutelato dalla legge: l'articolo 326 del Codice penale punisce la rivelazione del segreto d'ufficio, ma sono gli articoli dal 616 al 623 quelli che puniscono l'ingiusta violazione di tutti quegli altri segreti. Come vede, onorevole Zoli, vi sono notevoli differenze di natura giuridica fra il segreto di ufficio e gli altri segreti.

Questi altri, come dicevo, non tutelano direttamente l'amministrazione o l'azienda, ma l'individuo: sono diritti soggettivi dell'individuo che nascono prevalentemente quando si costituiscono rapporti di fiducia. Il segreto dell'avvocato, del notaio, del medico tutela direttamente il cliente e solo di rimbalzo il professionista al quale la violazione del segreto toglierebbe la clientela.

E lo stesso deve dirsi del segreto bancario perchè la sua violazione potrebbe gravemente ledere gli interessi del cliente dell'Istituto di credito e far perdere a questo la fiducia del pubblico. La tutela del diritto a questi segreti è tale che i detentori di alcuni di essi non possono essere obbligati a rivelarli neppure in giudizio (articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale). È compreso fra questi anche il segreto bancario? In molti casi sì; vale a dire, ogni volta che i dirigenti dei maggiori istituti di credito possano essere considerati, a mente degli articoli 357 e 358 del Codice penale, quali pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. Comunque, il proscioglimento dall'obbligo di qualsiasi segreto non può venire che dall'autorità giudiziaria, e per una causa da essa considerata giusta. Lo proclama perfino l'articolo 15 della Costituzione: « La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ». Non c'è, forse, in tutta la Costituzione un altro articolo più chiaro, più preciso, più perentorio di questo; e come mai, allora, l'articolo 7 del presente disegno di legge pretende attribuire ad un ramo dell'Amministrazione finanziaria una facoltà spettante al potere giudiziario e concedere al fisco di violare diritti ed obblighi, riconosciuti da fondamentali princìpi del nostro ordinamento giuridico, tutelati dai Codici, sanciti dalla Costituzione? È proprio vero, dunque, come dissi all'inizio della discussione generale, che il potere fiscale vuole ormai sovrapporsi a tutti gli altri poteri dello Stato.

Per queste ragioni, chiedo la soppressione dell'inciso dell'articolo 6 e di tutto l'articolo 7.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Quando sono intervenuto in sede di discussione generale mi ero riservato di rispondere ai rilievi del senatore Jannaccone sul parere della Commissione di giustizia su questo punto. Il senatore Jannaccone, però, ha toccato non soltanto un punto esclusivamente giuridico, ma anche una ragione pratica, affermando l'inopportunità di conoscere tutta la storia dei rapporti che vi sono tra un contribuente il quale chiede la detrazione di certe passività e la persona — diciamo in senso largo, che può essere tanto lo Stato, quanto un istituto, quanto un privato — verso la quale esisterebbero queste passività.

A questa ragione di opportunità, io credo che si possa opporre da molti di noi una ragione di esperienza, perchè se vi è un espediente frequente al quale si ricorre per far figurare delle passività inesistenti, è proprio quello della contrazione di passività fit-

tizie nei confronti di Banche. È notorio, infatti, e di comune esperienza che allo scopo di far figurare delle passività alla data del 31 dicembre — giorno del bilancio, ad altri effetti, ma nel caso nostro giorno in cui si deve dare la dichiarazione ai fini fiscali — si fa figurare un debito, naturalmente quasi sempre per cifre cospicue, debito che si apre il 28 dicembre e che si chiude al massimo il 3 o il 4 gennaio. Magari, se ci si fida del cliente, tale debito non ha nessuna controportita, mentre se non ci si fida viene creato contemporaneamente un libretto al portatore che viene lasciato in deposito alla stessa banca creditrice. Questa, dico, è una esperienza ormai troppo comune — e vedo sorridere qualche Presidente di istituto il quale certo non avrà fatto mai queste cose — perchè si possa dire che vi è una ragione per non richiedere la vera storia dei rapporti che intercorrono tra l'istituto e colui che si afferma debitore dell'istituto stesso.

Quindi, dal punto di vista pratico, ritengo che la disposizione non meriti nessuna censura.

Vi sono però le censure dal punto di vista giuridico, ed io sono lieto che il senatore Jannaccone abbia riconosciuto che l'articolo 10 della legge 12 marzo 1936, che è quello che viene comunemente invocato nel campo bancario per sostenere l'esistenza del segreto bancario, non si riferisce a questa forma di segreto bancario. Non è possibile sostenere questa che è una interpretazione errata, perchè la legge del 1936 istituisce una vigilanza dell'Ispettorato del risparmio sulle Banche, e quando si dice che le notizie che emergono in occasione di verifiche fatte dagli organi della vigilanza debbono essere mantenute segrete e possono e debbono essere coperte dal segreto d'Ufficio anche nei riguardi della pubblica Amministrazione, evidentemente ciò si dice in funzione di quelle che sono le indagini che sono state compiute dall'organo della vigilanza, tanto è vero che da ultimo le persone che sono tenute a rispettare questo segreto sono tutti i funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato, vincolati al segreto d'ufficio al punto che se si scoprisse anche un reato non possono e non debbono riferirne all'autorità giudiziaria, ma debbono riferirne esclusivamente al loro capo.

Quindi, d'accordo col senatore Jannaccone, non è in questo articolo che si conviene l'affermazione del segreto bancario. Egli dice però che il segreto bancario è nelle disposizioni generali ed anzi lamenta che con questa legge si pensi perfino di derogare agli statuti degli Istituti d'assicurazione. Ora, per quanto possa essere grande il rispetto che tutti i cittadini hanno per questi Istituti di credito e di assicurazione, non credo che i loro statuti, i quali regolano i rapporti con i privati, non possano essere toccati dal legislatore e che non si possa legiferare in deroga agli statuti, perchè questi statuti non possono avere forza di legge, qualunque sia la potenza degli enti che essi regolano.

Il segreto bancario, invece, deriva da altre disposizioni. Ma io ritengo che a questo proposito ci sia un errore di impostazione. Il segreto è un obbligo, ma non è detto che correlativamente ad un obbligo ci sia sempre un diritto. La legge regola l'obbligo e punisce l'obbligo in molti casi, ma stabilisce il diritto soltanto in taluni casi. L'avvocato è punito se riferisce circostanze di cui è venuto a conoscenza (vedremo poi che ci sono delle limitazioni anche su questo punto, tranne che per talune categorie); il confessore è nella stessa situazione, come il notaio e l'esercente la professione sanitaria. Queste categorie hanno però un'altra particolarità, ed è quella che hanno diritto di non deporre. È questo il lato del segreto che noi dobbiamo andare a cercare. L'obbligo del segreto non comporta di necessità il rispetto del segreto da parte dell'Amministrazione; l'obbligo del segreto in taluni casi è tutelato al punto da costituire, in colui che è depositario di esso, il diritto di non deporre. In altri casi invece l'obbligo deve essere rispettato, ma non costituisce il diritto a non deporre.

Quando il senatore Jannaccone ha ricordato l'articolo 622 del Codice penale, ha richiamato una disposizione esatta per quello che è l'obbligo di colui che è depositario di un segreto di non rivelarlo; ma per andare a vedere se questo segreto è tutelato dalla legge, bisogna andare a cercare le disposizioni del Codice di procedura penale e del Codice di procedura

civile, nelle quali è detto quali sono le persone, che, per essere depositarie del segreto, hanno l'obbligo di non rivelarlo. (*Interruzione del senatore Jannaccone*). Risponderò anche a questo. Ad ogni modo è certo che non basta l'obbligo di un segreto perchè ci sia, correlativo, il diritto al segreto. Ci sono situazioni particolari, infatti, tutelate dalla legge. L'avvocato, l'esercente la professione sanitaria, il ministro del culto, sono tutte persone le quali hanno un segreto tutelato completamente dalla legge; le altre invece hanno esclusivamente un segreto che debbono mantenere, ma alle quali l'Amministrazione ha il diritto di chiedere notizie. Questa è l'impostazione esatta della questione.

Ad ogni modo, senatore Jannaccone, voglio incamminarmi anch'io sulla strada su cui lei si è indirizzato, a mio avviso erroneamente. L'articolo 622 del Codice penale dice: « Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, ecc. ». Ora io domando se la disposizione di una legge di tutela del fisco, cioè di tutela degli interessi collettivi, non costituisce la giusta causa per rivelare, anche senza essere richiamati a questo obbligo, un segreto. (*Interruzione del senatore Jannaccone*).

Il limite del segreto tutelato dall'articolo 622 è dato dalla considerazione della giusta causa. Quando si dice « senza giusta causa » noi dobbiamo valutare eventualmente se queste disposizioni costituiscono una giusta causa per andare anche contro l'articolo 622.

AGOSTINO. Se sarà una giusta legge.

ZOLI. Io domando se è una giusta causa il chiedere per il cittadino la dimostrazione che la sua dichiarazione è una dichiarazione veritiera, il chiedere cioè di controllare quelle che possono essere le dichiaraizoni concordemente fraudolente o concordemente inesatte. Qui si tratta di questo: c'è un certificato presentato da un contribuente nei confronti del quale l'Amministrazione dice: desidero avere ulteriori notizie per vedere se questo certificato non è un documento riassuntivo che m'inganna, ma risponde ad una situazione effettiva. Ritengo che dato l'interesse pubblico che vi è in questa ricerca sia da considerare questo come giusta causa per cui possa prescindersi dal segreto. Ma per me questa è una ragione sussidiaria, la ragione fondamentale è che questo è uno di quei segreti che funziona in senso obbligatorio per una parte, per il depositario del segreto, ma non funziona a suo favore nel senso di dispensarlo dal deporre in senso largo; i casi in cui vi è questa dispensa sono regolati dalla legge penale e dalla legge civile e non comprendo per quale ragione si debba in questa situazione andare oltre quelle che sono le disposizioni normali.

JANNACCONE. Ma vi è pure l'articolo 15 della Costituzione.

ZOLI. Non credevo fosse necessario leggere l'articolo 15 della Costituzione perchè pensavo che si trattasse di un argomento di quelli un po' a sensazione, direi, dato che la Costituzione fa di solito un po' di impressione. L'articolo 15 dichiara che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Non credo che si abbassi al segreto bancario, a meno che non consideri il rapporto di debito e di credito tra le banche come una forma di comunicazione. Evidentemente in questo caso non ci si può richiamare all'articolo 15: infatti lei non potrà ritenere che il dire ad una banca: pagherò, sia una forma di comunicazione. Quello che è garantito dall'articolo 15 è il segreto epistolare, ma non il rapporto tra debito e credito. Per questo non mi ero soffermato sull'articolo 15 della Costituzione.

Ma il senatore Jannaccone va al di là dell'estremo limite quando chiede la soppressione dell'articolo 7 il quale dispone che le Amministrazione dello Stato sono obbligate a dare certe notizie, comprese quelle autonome: gli enti pubblici statali e parastatali. Secondo l'onorevole Jannaccone neanche l'Amministrazione dello Stato sarebbe obbligata a dare le notizie all'altra Amministrazione dello Stato che si chiama l'Amministrazione finanziaria. Senatore Jannaccone, tuteliamo il contribuen-

te con disposizioni giuste, ma tuteliamo, come si è detto in quest'Aula, il contribuente onesto che presenta dei documenti che rispondono alla verità che non sono equivoci o che non sono tali da indurre in errore e diamo, d'altra parte, all'Amministrazione, quando vi è il dubbio che si tratti di documenti tendenziosi, la facoltà di controllare per non chiudere gli occhi e non farsi gabbare da coloro che in certi casi sono maestri di quegli artifizi attraverso i quali evadono le più grosse somme e si perpetrano i maggiori reati.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Sono contrario all'emendamento del senatore Jannaccone perchè se vogliamo fare una legge che effettivamente risponda allo scopo per cui è preordinata, una volta entrati nell'ordine di idee che il fisco possa affliggere il contribuente con sottoscrizioni, denunce, giuramenti, accertamenti successori così da farne un cireneo, pare logico che il cireneo sopporti intero il peso della croce. Ma quello che desideravo chiedere è un chiarimento.

Si parla della facoltà del fisco di chiedere al contribunte un'attestazione in un certo termine. Per il caso che il contribuente non riesca a procurarsela al di fuori della sua volontà, quale sarebbe la sanzione da erogare contro chi lo mette in condizioni di non presentare queste giustificazioni? La questione è importantissima. Se il contribuente non può produrre in tempo il certificato che prova la passività, le conseguenze che ne derivano sono quelle dell'articolo 6.

AGOSTINO. C'è il Codice penale.

DE LUCA CARLO. No, perchè la legge non stabilisce l'obbligo di preparare i documenti. Invece è bene che una legge così minuta nei doveri, precisi anche i diritti dei contribuenti. Quindi se non mi si dà una assicurazione in questo senso non posso votare questo articolo.

BERTONE, *relatore*. Come è possibile che un cliente non ottenga dalla Banca il documento dei suoi conti?

DE LUCA CARLO. L'articolo dice: « Quando dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente opponga simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato ... un certificato dell'ente creditore ». Questa richiesta dovrebbe essere fatta all'ente creditore. Ma se il contribuente non ottiene il certificato, si troverà senza difesa. (*Interruzione del senatore Bertone*). L'onorevole Zoli, rispondendo al senatore Jannaccone, diceva che la giusta causa la stabilisce la legge. Quando noi abbiamo fatto una legge per cui diventa obbligatorio attenersi in quel determinato modo, quello costituisce la giusta causa. Ora se questo vale nei confronti del fisco, deve valere anche nei confronti del contribuente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Io credo che possiamo essere grati all'onorevole Zoli per il modo chiaro con cui ha impostato la questione del segreto bancario e di quelli che sono i doveri e i diritti reciproci della Banca o dello Stato. Però vorrei dire al senatore Jannaccone, che è nostra convinzione di non aver toccato neppure lievemente il principio, che può, come dicemmo, non essere neppure giuridico, del segreto bancario.

Non si impone, come chiederebbe il senatore De Luca, all'Istituto di credito di dare dei dati a richiesta dell'Ufficio delle imposte: si impone soltanto al contribuente, che è naturalmente il libero dispositore dei suoi rapporti — al contribuente che abbia denunciato una certa passività — di dare la dimostrazione dell'esistenza reale di tale passività, non solo col certificato che tutti ci siamo fatti fare o che abbiamo firmato, dichiarante che presso l'Istituto esisteva o esiste quel tale conto o quel tale riporto, ma con un certificato più complesso, che dia lo sviluppo del conto e dia le garanzie necessarie.

Tutti sappiamo infatti come si fa in linea pratica in questi casi; lo sa anche lei, senatore Mariotti: si accende il debito e si fa costituire la garanzia con il libretto della moglie. (*Ilarità*). Noi non vogliamo che la Banca, a richiesta dell'ufficio, sia obbligata a dire alcunchè: vogliamo che il contribuente il quale dice: « io ho questo debito », giustifichi, con lo sviluppo del conto e con l'enumerazione delle garanzie, quanto afferma. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Mi porti un minuto di pazienza, senatore De Luca.

Se il senatore De Luca vuole sapere quali sanzioni sono previste a danno della Banca, gli dirò che è vero, noi ci siamo preoccupati soltanto dell'Istituto di credito che non attesti la verità, ma se egli, in sede di articolo 26, vorrà presentare un emendamento non per stabilire quello che noi non potremmo accettare, che cioè l'Istituto di credito sia obbligato a dare notizie sui conti su richiesta dell'agente delle imposte, ma per stabilire che l'Istituto di credito sia tenuto, su richiesta del suo cliente, a dare i dati dei conti o il certificato congruo richiesto, e che altrimenti subisca una sanzione, noi siamo disposti ad accettare tale emendamento.

Possiamo infatti ammettere che l'Istituto di credito, se su richiesta del contribuente e non su richiesta dell'ufficio, non rilascia entro il legittimo termine il certificato, sia soggetto a sanzioni.

Resta a noi di continuare ad insistere perchè ci sia poi la sanzione se il certificato è falso. Questo perchè vogliamo proprio riaffermare che non intendiamo, comunque, per quanto condividiamo in linea teorica la posizione del senatore Zoli, violare, in linea di fatto, la normale affermazione del segreto bancario; riteniamo che, nella situazione economica italiana, il risparmiatore debba essere tutelato anche di fronte a quella che sarebbe, dal punto di vista teorico, una giusta possibilità di richiesta da parte dell'ufficio accertatore delle imposte.

Io credo che anche il senatore Jannaccone, esaminando a fondo il testo dell'articolo quale è stato proposto dal Governo e non è stato modificato dalla Commissione — salvo per la parola « Ministero » trasformata nella parola « Ministro », che non è una modificazione sostanziale dal punto di vista del segreto bancario — possa tranquillamente persuadersi che con questo progetto il segreto bancario non sarà violato. E ne abbiamo avuto, in sostanza, una conferma nel fatto che, di fronte alla congerie di proteste che sono giunte alla Commissione da parte di tutti coloro che sono stati più o meno toccati dal disegno di legge, nessun Istituto di credito ha protestato, e neppure la Banca d'Italia, che io sappia, che è così vigile tutrice anche degli istituti che da lei dipendono, si è fatta viva per chiedere che questo articolo 6 sia modificato. Forse qualche direttore avrà pensato che il libretto di garanzia lo terrà ben chiuso nella sua cassaforte ed il certificato lo farà ugualmente, ed il controllo non sarà possibile; ma noi non possiamo andare a leggere nella mente di coloro che non hanno protestato. Il fatto è che proteste non se ne sono avute.

Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento in esame.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Ringrazio la Commissione per avere sostanzialmente dato ragione alla mia osservazione. Però, essendosi fatto richiamo ad un articolo che segue, ciò mi sembra che implichi l'abbinamento ad esso dell'articolo che stiamo discutendo sospendendo la discussione dell'ultimo comma per riprenderla quando discuteremo l'articolo 26. (*Interruzione del relatore, senatore Trabucchi*).

Un articolo di legge, quando si deve votare, dovrebbe essere accompagnato dall'articolo di legge che lo modifica. Io credo che sia prassi costante del Senato che quando c'è un articolo che interferisce su un altro, i due articoli si discutano assieme. Infatti io voterei contro l'articolo se non ci fosse la sanzione, mentre voterei a favore se la sanzione ci fosse. Penso che sia bene discutere insieme l'istituto che si vuol fare votare e la sanzione ad esso collegata.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, la Commissione ha dichiarato che sarebbe pronta ad

accogliere il suo emendamento qualora esso fosse redatto nei termini da essa precisati.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente, non per contrastare quello che lei dice, ma semplicemente per prospettare la questione così come a me si presenta, mi permetterei di rilevare che l'impegno della Commissione non costituisce ancora l'impegno del Senato; infatti potrebbe darsi che la maggioranza si presentasse diversa in prosieguo. Io non dubito che si arriverà ad una certa conclusione, ma per regolarità formale, non mi azzarderei a sostenere un articolo che è dipendente da un altro per non venir meno ad un criterio di organicità che a mio parere è indispensabile. Perciò, per votare a favore di questo articolo io pongo la condizione che ho detto prima.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. A me pare che la proposta del senatore De Luca abbia il solo difetto di essere ... inattuabile, poichè quando saremo all'articolo 26 dovremmo prima votare la sanzione per un obbligo che noi non abbiamo ancora affermato. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*).

Niente esclude che se votiamo nello stesso momento, il Senato approvi l'articolo 6 e non approvi l'emendamento De Luca, il che non vuol dire che l'approvazione sia sotto condizione risolutiva. Ora, evidentemente, c'è una necessità di priorità della votazione, principalmente sull'affermazione dell'obbligo e successivamente sulla sanzione. Io ritengo che senza questo procedimento del rinvio alla fine della discussione di un articolo che è stato ampiamente discusso, il Senato sia in grado di deliberare restando poi libro di decidere sull'articolo 26.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettare l'emendamento del senatore Jannaccone per le ragioni che sono state già esposte in precedenza, sia nella relazione stampata dal Ministero sia nella relazione della Commissione, oggi illustrate in modo esemplare e con grande chiarezza dal senatore Zoli e poi successivamente dal relatore della Commissione. Non credo di dovermi soffermare ancora una volta su problemi che sono stati già minutamente esaminati. Debbo ripetere al senatore Jannaccone che la disposizione tende ad impedire l'occultazione dell'effettiva posizione del contribuente e ad evitare che siano mantenute posizioni sostanzialmente fittizie.

Non mi sembra che occorrano molte parole per illustrare l'accresciuta esigenza che la finanza disponga oggi di elementi atti a convalidare o meno le asserzioni del contribuente. Abbiamo sentito qui parecchie volte ritornare l'esigenza delle garanzie del contribuente. Si dice: la finanza deve motivare, la finanza deve fare un accertamento analitico. Ma appena si dànno strumenti alla finanza affinchè essa possa effettivamente compiere un accertamento analitico, cioè non campato in aria, allora si dice che questi strumenti non possono essere dati perchè o c'è il segreto bancario o ci sono altre forme di tutela del contribuente, forme che non si vogliono offendere. Credo sia essenziale, ai fini della dotazione di questi strumenti per l'Amministrazione finanziaria, di ottenere i dati fondamentali dallo stesso contribuente. Concordo quindi con la Commissione nell'esprimere parere contrario all'emendamento soppressivo del senatore Jannaccone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Jannaccone, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sull'articolo 6 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Trabucchi, Cenini, Lorenzi ed altri, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Su richiesta del Ministro delle finanze, gli organi di vigilanza bancaria controllano la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria ».

Il senatore Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI, *relatore*. Si tratta semplicemente di un completamento di carattere formale.

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, vorrei solo far presente che in base alla legge bancaria l'ufficio di vigilanza della Banca d'Italia ha bensì la vigilanza sugli istituti di credito, ma non sulle società finanziarie e fiduciarie in quanto non siano istituti di credito. Non so se con l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi l'ufficio di vigilanza della Banca d'Italia dovrà poi estendere la sua attività anche a questo tipo di società. Vorrei pregare l'onorevole Ministro di esprimersi in proposito.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. La ragione dell'aggiunta delle parole « società finanziarie o fiduciarie » al secondo comma è una ragione di euritmia per metterle in connessione alla dizione delle prime quattro righe dell'articolo 6, dove si parla di « aziende od istituti di credito e di società finanziarie o fiduciarie ». Se il senatore Braitenberg ritiene che ci possa essere una preoccupazione per quel che riflette la dizione « gli organi di vigilanza bancaria controllano », si potrebbe anche sostituirla con le parole « il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla ». Con questa formula mi pare cadrebbero le preoccupazioni del senatore Braitenberg.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Trabucchi, Cenini ed altri che, con la modifica proposta dal Governo, risulta così formulato:

« Su richiesta del Ministro delle finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 6.

Quando dalla dichiarazione dei redditi risultino passività, interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente opponga simili passività, interessi passivi od altri oneri, l'ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai 30 giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato dovrà attestare l'ammontare dei suddetti elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitorî o creditorî, nonchè dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date anteriori o successive, indicate dall'ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, dovrà menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo.

Su richiesta del Ministro delle finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, società finanziaria o fiduciaria.

In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in detrazione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 7.

Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le Società e gli Istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonchè tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso.

Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi solo a specifiche richieste dei capi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica nè agli Ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, agli Istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, nè agli Uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del senatore Jannaccone, emendamento già svolto dal proponente e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Metto pertanto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Perrier, Zotta, Pannullo, Turani ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « le Società e gli Istituti di assicurazione ».

Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un emendamento al terzo comma tendente a sostituire le parole: « agli Istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, » con le altre: « agli Enti pubblici che esercitano l'assicurazione »; e, in via subordinata, a sostituire le parole: « agli Istituti di assicurazione » con le altre: « alle Società ed Istituti di assicurazione ».

Sempre sul terzo comma, i senatori Bertone, Trabucchi, Piola ed altri hanno proposto di sostituire le parole: « Agli Istituti di assicurazione » con le altre: « alla Società ed agli Istituti di assicurazione ».

Il senatore Perrier ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

PERRIER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò brevemente questi emendamenti anche a nome del senatore Zotta, il quale è occupato a Montecitorio per la Commissione della legge delega. Il nostro primo emendamento è inteso semplicemente a togliere le parole « Società ed Istituti di assicurazione », che figurano al settimo alinea dell'articolo 7. Il motivo che ci induce a fare questa soppressione non è tanto l'aggravio di spesa, di tempo ecc., che naturalmente implicherà la stesura di questo nuovo elenco, quanto specialmente il fatto che si teme di avere una certa remora, in un Paese così diffidente come è sempre stato il nostro verso il fisco, di avere, dico, un'ulteriore grave remora nell'atto previdenziale, dato che si determinerebbe una comprensibile preoccupazione in tutti coloro che vorrebbero assicurarsi. D'altra parte dirò che l'esito che il fisco si ripromette da questo nuovo elenco di pagamenti effettuati, mi pare che lo si potrebbe ottenere per altre vie più dirette ed oltre tutto i vantaggi che il fisco ne ritrarrebbe sarebbero molto relativi, perchè da questo elenco di pagamenti effettuati dalle Società di assicurazione si potrà dedurre che si tratta di pagamenti effettuati ad agenti o dipendenti di società di assicurazione, che sono

già oggetto di una specifica denunzia e che per il resto si tratta in genere di pagamenti che sono rappresentati da pagamenti di indennizzi che, rappresentando reintegri di capitali, non costituiscono di per sè una ricchezza tassabile e dei quali comunque l'Amministrazione è a conoscenza attraverso la registrazione, che è obbligatoria, delle relative quietanze. Mi sembra quindi che il vantaggio che si spera di conseguire non sia adeguato, dato che tutti gli stessi effetti si potrebbero ottenere qualora gli uffici addivengano ad un esame delle varie denunce presentate.

Questo sarebbe il motivo della soppressione di questo inciso. Per quanto riguarda poi la parte che è implicita nel secondo emendamento e nel terzo, ci siamo messi d'accordo con la Commissione nel senso di sostituire alle parole: « Istituti di assicurazione » le altre: « Società e Istituti di assicurazione ». Si tratta di una differenza formale sì, ma anche sostanziale che ha la sua importanza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BERTONE, *relatore*. Come ha detto il senatore Perrier, siamo d'accordo ad introdurre anche le società.

Siamo d'accordo circa l'estensione dell'esenzione a tutte le operazioni fatte da Istituti di assicurazione vita. La questione fu dibattuta in seno alla Commissione la quale si è trovata unanime e concorde in questo concetto: considerare cioè l'assicurazione a vita come una forma di risparmio e quindi dare alla stessa il beneficio che si dà ai risparmiatori, tanto più che, come giustamente ha osservato il nostro collega senatore Mariotti, per le assicurazioni sulla vita la riserva matematica dà l'idea esatta di tutte le operazioni e della loro entità, perciò non vi è bisogno di chiedere cocunicazioni; bastano i bilanci. Viceversa per i risarcimenti che vengono pagati a titolo di danno per incidenti o danni di altra natura non c'è nessun pensiero vessatorio verso il contribuente perchè notoriamente chi ha ricevuto un danno non riceverà mai dalla Società di assicurazione un lucro, ma riceverà sempre meno del danno che ha subìto. Quindi il contribuente non ha niente da temere da questa indagine .Ma se non si possono fare indagini sulla quantità delle somme che a titolo d'incendio la società ha pagato ne verrà che la società può iscrivere in bilancio a titolo globale somme maggiori di quelle effettivamente pagate con conseguente grave pericolo di evasione fiscale; il che non si può assolutamente ammettere. Per questo la Commissione vuole che si dia l'esenzione alle assicurazioni a vita e non alle altre forme di assicurazione come per danni di incendi, ecc.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Accetto il secondo emendamento « subordinato » (che è uguale a quello presentato dagli onorevoli Bertone ed altri). Viceversa concordo con le ragioni espresse testè dal senatore Bertone per rifiutare l'assenso del Governo al primo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Perrier se mantiene i suoi emendamenti.

PERRIER. Mantengo l'emendamento al primo comma e ritiro quello al terzo comma aderendo all'emendamento presentato dai senatori Bertone, Trabucchi ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Perrier, Zotta ed altri tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « Le Società e gli Istituti di assicurazione »; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bertone, Trabucchi ed altri, al quale ha aderito il senatore Perrier, tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole: « agli Istituti di assicurazione » con le altre: « alle Società e agli Istituti di assicurazione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 7.

Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categroia di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le Società e gli Istituti di assicurazione sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati nonchè tutti gli elementi, i dati e le informazioni in loro possesso.

Gli enti che hanno potere di imposizione sono tenuti a corrispondere per quel che riguarda informazioni sull'accertamento e la riscossione dei tributi solo a specifiche richieste dei capi degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'Istituto centrale di statistica nè agli Ispettori del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni che la legge loro commette, agli istituti ed aziende di credito e alle società finanziarie e fiduciarie per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, alle Società od agli Istituti di assicurazione, per quanto riguarda i loro rapporti con gli assicurati del ramo vita, nè agli Uffici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi.

In caso di rifiuto, si applicano le penalità previste dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 8.

Gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e gli Ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno sede l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente, con indicazione della residenza e del domicilio fiscale di ciascun iscritto o concellato.

(*È approvato*).

Art. 9.

La società e gli enti tassabili in base a bilancio devono presentare insieme con la dichiarazione dei redditi, l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto allegato alla dichiarazione, indicando per ciascuno la residenza, il domicilio fiscale, l'ammontare dei compensi corrisposti, nonchè quello delle somme a qualunque titolo erogate, ancorchè non siano detraibili dal reddito mobiliare della società od ente che fa la dichiarazione.

(*È approvato*).

Art. 10.

I notai, gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissari di borsa, i cambiavalute e coloro che comunque prestano la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli, devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e di riporto su titoli.

Dall'annotazione debbono risultare:

a) il cognome, nome e paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dal venditore e dall'acquirente, e se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

b) la specie, quantità e valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;

d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato secondo le annotazioni sopra descritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Le operazioni a termine su titoli devono essere singolarmente comunicate allo schedario generale dei titoli azionari entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'operazione è stata posta in essere.

Il prezzo dei riporti deve essere indicato nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonchè nelle distinte e negli elenchi prescritti alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo.

PRESIDENTE. In questo articolo sono stati presentati, da parte del senatore Ferretti, due emendamenti. Se ne dia lettura.

GAVINA, *Segretario*:

« Al primo comma dopo le parole: " per la vendita e l'acquisto di titoli " aggiungere le altre: " azionari, quote azionarie, carature, obbligazioni di ogni specie e titoli di Stato " »;

« Al secondo comma sostituire la dizione della lettera *a*) con la seguente: " il cognome, nome e paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dal venditore e dall'acquirente ed accertato, sotto la loro responsabilità, dalle persone od enti che prestano la propria opera per la vendita e l'acquisto indicati al primo comma del presente articolo, e se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale, esse pure accertate, sotto la propria responsabilità, dalle stesse persone od enti come per le operazioni tra privati " ».

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FERRETTI. Siamo arrivati al tanto dibattuto articolo 10, tanto dibattuto nella pubblica opinione, che ha provocato scioperi, agitazioni e proteste; che, diciamo la verità, ha commosso una notevole parte del mondo economico.

Infatti, si tratta di un articolo inquadrato in questa importantissima legge sulla perequazione tributaria, ed ha perciò un carattere fiscale; ma nessuno può negare che esso abbia anche un carattere economico-finanziario.

Per quanto riguarda i propositi del Governo e le finalità che esso si prefigge di raggiungere con questo articolo, noi siamo d'accordo, perchè è tempo che si provveda a perseguire in tutti i campi l'evasione fiscale. Chi vi parla ha in corso una interrogazione che riguarda la scandalosa situazione che si è determinata almeno qui, nella città di Roma: si è appreso, infatti, che divi del cinematografo i quali notoriamente guadagnano cinquanta, ottanta milioni per film, cioè che incassano cinquecento o seicento milioni all'anno, hanno dichiarato un imponibile per la tassa di famiglia variante fra i due e i dieci milioni.

Si potrebbe continuare con i liberi professionisti, i sommi avvocati i sommi chirurghi. Se poi andiamo nel campo dei grandi industriali e commercianti non sappiamo dove ci arrestiamo. Dunque, il malcostume dell'evasione fiscale è ormai talmente grave, in alcune categorie che bisogna assolutamente provvedere.

C'è però l'altra parte in questo provvedimento, che è costituita da una vera modificazione del regime delle Borse. Ora, queste Borse hanno una loro importante funzione economico-finanziaria riconosciuta anche in altri Paesi: in Inghilterra, in Francia, in America, ovunque. Lo Stato italiano, fin dal 1863, approvò una legge, una delle prime, basilari, dopo l'unità d'Italia, che si riferiva proprio alle Borse, e che fu seguita da una serie continua di provvedimenti in materia. Ma la presente legge è radicalmente innovatrice, rivoluzionaria, onde io mi prefiggo, con i miei emendamenti ad essa, due scopi: visto che questo articolo, purtroppo, rimarrà, cerchiamo di aumentarne l'efficacia fiscale e di diminuirne, se è possibile, quello che a mio avviso sarà un grave danno alla nostra vita economico-finanziaria ed alla funzionalità delle Borse.

Quali sono, secondo me, gli inconvenienti che questo articolo 10 porta alla funzionalità

delle Borse? Un loro irrigidimento. Che cosa succede ora in Borsa? Gli uomini della strada, dicono: vi agiscono gli speculatori di Borsa. In Borsa invece operano speculatori e giocatori: i giocatori sono coloro che giocano sui titoli di Borsa come possono giocare sui cani o sui cavalli, facendo una speculazione infondata, basata sulla sorte; gli speculatori sono chiamati così con un nome brutto e improprio, perchè sono degli operatori economici al pari di coloro che commerciano in cuoi, in grano, ecc.

Circa i passaggi dei beni mobili, cioè dei titoli, osserverò che evidentemente tali beni si chiamano mobili in quanto sono trasferibili facilmente; questa è la loro caratteristica. Noi, con la presente disposizione, irrigidiamo il sistema, cioè trattiamo praticamente — e lo dimostrerò — i beni mobili come se fossero beni immobili, anzi peggio. Le Borse — lo sanno tutti, è inutile che stiamo qui a ripetere ciò che abbiamo studiato all'Università in materia economico-finanziaria — hanno compiti caratteristici come quello di portare il risparmio verso investimenti azionari. Noi diciamo sempre di voler fare una politica produttivistica; dobbiamo cioè agevolare il passaggio del risparmio torbido, fermo, stagnante, verso investimenti che presentano anche dei rischi. Chi può sostituire le Borse nella funzione di provvedere, per esempio, agli aumenti di capitale?

Circa poi i differenti modi di trasferire il bene immobile, per cui vado davanti al notaio e vendo la mia terra ad uno che la compra, ed il bene mobile, cioè il titolo, che passa tre o quattro mani di operatori economici prima di trovare un nuovo intestatario, ripeto che questa è la caratteristica del bene mobile, perchè, prima di trovare il suo assestamento, questo bene ha bisogno di ripetere le operazioni di scambio. Ma anche per trasferimenti di terre o di case si possono fare uno o più compromessi prima di arrivare al contratto. Ebbene i lucri derivanti da questi compromessi non vengono tassati, mentre si vogliono tassare quelli dei passaggi intermedi per il trasferimento dei beni mobili.

Quali saranno le conseguenze dannose, a mio parere, dell'articolo in esame? Si avrà, come dicevo, un irrigidimento; probabilmente, onorevole Ministro, siccome gli uomini, quando sono colpiti troppo da una legge, difficilmente vi si adattano, e siccome non sono previste sanzioni in questo campo, avverrà che quella che si chiama speculazione di Borsa si farà fuori. Già le Borse ufficiali hanno le *coulisses*, queste sotto-Borse che sotto vari nomi esistono in tutto il mondo. Ma da ora in avanti si andrà oltre; si tratteranno i titoli fuori di ogni controllo, e l'Erario perderà tutti i suoi proventi, a cominciare da quelli ingenti per tasse di bollo.

Quando avremo, invece, la registrazione, il passaggio ufficiale di proprietà? L'avremo solo quando, dopo una serie di operazioni clandestine, si troverà la convenienza economica delle due parti, l'una a vendere e l'altra a comperare, andando dinanzi ad un agente di cambio, come si va dinanzi ad un notaio: e cioè le operazioni si ridurranno in una misura che si può valutare da cento a uno e forse anche meno. Questo non può che portare ad una rigidità di prezzi poichè quando le operazioni saranno pochissime e saranno operazioni reali di trasferimento e non operazioni caratteristicamente borsistiche e cioè di preparazione a questo trasferimento, basterà il reale passaggio di pochi titoli per determinare un crollo o un aumento di centinaia di punti.

Diceva giustamente il senatore Bertone, uomo accorto, saggio ed esperto, che l'aumento che si è verificato nelle Borse dopo tanto trambusto non è certo da attribuirsi all'annunzio di questa legge. Infatti c'è questo fenomeno, che non è purtroppo limitato alle Borse e che avviene in tutto il mondo, d'una generale tendenza al rialzo; e ciò accade perchè dappertutto gli Stati spendono più di quello che incassano, indipendentemente dal fatto che siano amministrati da partiti diversi, da uomini di varia saggezza. Ormai lo Stato moderno ha assunto una determinata configurazione per cui, per quanto faccia ricorso al credito, per quanto azioni il torchio delle tasse, finisce per spendere sempre più di quello che incassa; dal che deriva una più o meno larvata inflazione. Io dico di più: se questa legge verrà approvata definitivamente, quando saremo ad un mese dalla sua entrata in vigore, secondo me, avremo degli aumenti in borsa: infatti quello sarà il momento in cui chi vuole realmente investire i suoi denari in azioni si affretterà

a comperarle, perchè dopo si avrà di fatto, se non una « mano morta », certo, un irrigidimento nelle contrattazioni. Se io ho un capitale e voglio comperare delle azioni mi devo decidere prima che entri in vigore questa legge poichè io metto il mio nome sulle mie azioni e pago solamente la complementare per il reddito che tali azioni mi daranno ma non corro il rischio di dover pagare tasse per l'incremento di valore. Queste azioni poi, per il fatto che non si potranno praticamente immettere nuove azioni sul mercato avranno presumibilmente redditi assai elevati. Ma il fatto del rialzo o del ribasso non toglie il grave inconveniente economico-finanziario che si viene a determinare con questo sabotaggio del funzionamento delle Borse, con l'applicazione del criterio irrazionale per cui i beni mobili sono trattati peggio dei beni immobili. È illogico che io, possedendo dei pezzi di carta, fatti così appunto perchè sia possibile il rapido commercio dei valori che essi rappresentano, debba vederli considerati peggio che se fossero case o terreni. Questo non corrisponde alla realtà delle cose; è un esperimento che volete fare ma che difficilmente potrà andar bene.

Un altro inconveniente grave è che se l'articolo di questa legge rimanesse così come ci è stato proposto, per cui si escludessero i titoli a reddito fisso, allora esso sarebbe antieconomico nel senso stretto della parola. Infatti non si colpirebbero coloro che non vogliono rischiare e si colpirebbero coloro che rischiano nell'interesse della produzione e del lavoro. Le varie società per azioni possono dare un dividendo alto o un dividendo basso e possono anche non dare dividendi o perdere addirittura il capitale sociale ma sulle obbligazioni al 6 per cento, per esempio, esse debbono iscrivere ogni anno il relativo onere finanziario in bilancio. Così si appesantisce permanentemente l'onere delle aziende; e ciò provoca anche un rialzo nel costo del denaro. Si obietta: si compreranno buoni del Tesoro, ci si rivolgerà allo Stato. Qui allora si entra in un campo ancora più vasto di carattere economico-politico, poichè non siamo tutti d'accordo nel ritenere che lo Stato debba estendere di più la sua attività di industriale. Io che vi parlo, personalmente, sono d'accordo sul passaggio allo Stato di alcuni servizi pubblici per i quali esistono preoccupazioni prevalenti anche sull'interesse economico; ma deploro che lo Stato faccia l'albergatore, che gestisca le terme, che abbia altre forme di attività tipicamente appartenenti all'iniziativa privata. Invece quando emettete — e le emettete a getto continuo — obbligazioni, le emettete sempre per finanziare attività industriali che lo Stato si è trovato sulle braccia. Senza entrare nella discussione sull'I.R.I., tutti sanno come nacque l'I.R.I. Quando le industrie erano sane i proprietari se le tenevano, quando erano bacate le buttavano nelle braccia dello Stato, e lo Stato come un buon medico aveva il dovere di risanarle, queste aziende, ma poi avrebbe dovuto immetterele di nuovo nella circolazione degli investimenti privati. Invece abbiamo veduto sempre più accresciuta questa invadenza dello Stato in quello che dovrebbe essere il campo dell'industria privata.

Ecco perchè ho proposto questo emendamento. E preciso: con il primo intendo estendere l'obbligo della denuncia dai titoli azionari a tutti i titoli, obbligazioni e titoli di Stato compresi! Solo così si raggiungerà la perequazione tributaria. Con la legge attuale volete colpire, invece, solo un quarto degli investimenti lasciando che i tre quarti sfuggano alle nuove sanzioni fiscali. Ciò non è fare della giustizia tributaria: è sottrarre allo Stato accertamenti colossali che devono esser fatti. Voi dite che i titoli di Stato sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ma qui non si colpisce il titolo di Stato sibbene la speculazione sui titoli di Stato. Chi ha comprato il consolidato a 94 e ha venduto a 97, deve pagare. Nè si può dire che tre punti sono pochi perchè si riferiscono a 100 e quindi a 30 punti sul titolo di 1.000 e così via. Perciò se volete andare contro il mio emendamento dovete riconoscere che la perequazione tributaria in Italia non si vuol fare; o, meglio, si fa solo in parte e si colpisce proprio la parte produttivistica che rischia, che mette a repentaglio il suo risparmio e non l'affida pigramente ad enti privati od anche allo stesso Stato. Questo emendamento ha finalità fiscali, aumentare il reddito del fisco, ed anche economiche, per limitare i danni inevitabili della legge, perchè se colpiamo solo i titoli azionari la speculazione si riverserà sui titoli obbligazionari a reddito fisso cioè si

incoraggerà la tendenza a far rischiare gli altri senza rischiare in proprio, si andrà contro la politica produttivistica.

Quanto, poi, al secondo emendamento, come se io vado avanti al notaio a vendere o comprare un appartamento o un pezzo di terra il notaio è responsabile della identità del venditore o del compratore, così deve avvenire nelle operazioni di borsa.

Ed eccomi ad un'ultima considerazione che non vuole essere nè una freccia del Parto nè una frase-girandola per chiudere in modo sensazionale.

Se approverete questo articolo, vi saranno tre o quattro funzionari, tre o quattro impiegati, a Roma, a Milano e nelle altre città, che ogni sera, poche ore dopo che si è chiusa la Borsa, conosceranno tutti i movimenti della Borsa, saranno i depositari di segreti, comunque li tuteli il Codice, preziosi, perchè se i segreti militari possono compromettere la sicurezza di un Paese in guerra ed è giusto che si fucili chi li rivela allo straniero, così il segreto borsistico, se violato, può permettere a qualcuno di guadagnare illecitamente fior di milioni; e ciò significa derubare coloro che questo segreto non posseggono, è come giocare una partita conoscendo le carte dell'avversario. Nella Borsa chi compra e chi vende si vale legittimamente del segreto. Se c'è una banca, un istituto che vuol fare un movimento sui titoli anche a fine puramente economico come quello di collocare delle azioni sul mercato, per non dare a vedere questo suo movimento, vende su una piazza, compra sull'altra, insomma nasconde i propri intendimenti. Ma ecco che un signore, conoscendo questi movimenti, può dire al gruppo A, al gruppo B o al gruppo C: « Queste sono le operazioni d'oggi; il tale ha comprato, il tal'altro ha venduto; questo è il titolo comprato, questo è il titolo venduto ed in questa precisa quantità ». Siamo tutti onesti, in teoria, ma i disonesti esistono in tutte le classi e categorie sociali, ci sono sempre stati e purtroppo sempre ci saranno. Non bisogna dunque affrontare il pericolo di dare a pochissime persone la disponibilità di tutti i segreti di tutte le borse italiane ogni giorno.

Quindi prima di approvare questo articolo pensiamoci sopra, camerati ... (*Commenti dalla sinistra; ilarità dal centro*). Siccome questa mattina il senatore Spano in Commissione speciale per l'U.E.O. ha detto « compagno » e io l'ho interrotto dicendo: « No collega » ed egli mi ha risposto: « Io posso dire " compagno " », ebbene io deliberatamente vi ho chiamati camerati, ma con sentimento di cordialità e solidarietà, perchè in questa nobile battaglia che si combatte per salvare l'economia italiana nell'interesse di tutte le classi sociali, sono sicuro che i partiti e le pregiudiziali dottrinali non contano. Conta soltanto l'amore e la fede nella giustizia fiscale e, ancor più, nella giustizia sociale. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BERTONE, *relatore*. Il collega Ferretti ha sollevato una questione di fondo che va oltre il suo emendamento e oltre le sue parole, non dico oltre il suo pensiero: cioè il fatto che questa legge di perequazione non sarebbe una legge di perequazione perchè una gran parte di ricchezza mobiliare sfugge ad essa. Infatti questo è esatto. Cinquemila miliardi di depositi bancari, le obbligazioni, i titoli di Stato, le carature, le quote che non sono nominali costituiscono certamente una gran massa di ricchezza mobiliare che allo stato attuale non è sottoposta all'obbligo della nominatività e non può dar luogo a ricerche su persone che la possiedono, e conseguentemente a quella imposizione personale che è data dalla conoscenza del possessore.

L'emendamento del senatore Ferretti vorrebbe che quando si parla di acquisto di titoli si dica di titoli azionari (e non c'è niente da dire, perchè sono compresi), di quote azionarie, di carature, di obbligazioni di ogni specie, di titoli di Stato.

Evidentemente l'emendamento non può avere nessuna efficacia e nessuna applicazione pratica perchè è necessario, per una pratica applicazione della legge, che ci sia la denuncia di tutti i trapassi di titoli allo schedario centrale, perchè noi deriviamo questa legge di perequazione dalla legge del 1941 sulla nomina-

tività dei titoli e dal regolamento del 1942 che ha regolato questa nominatività.

I titoli di cui parla il senatore Ferretti, anche conosciuti, non potrebbero essere denunciati allo schedario centrale perchè la legge sulla nominatività non li contempla, e quindi non possono rientrare in questa legge il cui punto di partenza è appunto la nominatività.

Quanto al secondo emendamento del senatore Ferretti, con il quale si richiede una maggiore precisazione, vorrei fargli presente che il domicilio fiscale in realtà non risulta mai da nessun documento ufficiale. Comunque, se si vuole dire che ci sia non solo la dichiarazione del domicilio reale, ma che questo domicilio sia anche accertato, possiamo essere d'accordo; ma l'accertamento del domicilio fiscale non può avvenire in base a nessun documento ufficiale e quindi nell'atto in cui si compie l'operazione non è possibile dire dove ci sia domicilio fiscale.

Riterrei, pertanto, che il senatore Ferretti dovrebbe rimandare la prosecuzione della sua iniziativa in altro momento in cui l'iniziativa stessa possa assumere la forma di una proposta di legge che sia integrativa di quelle che già esistono. Ma, allo stato attuale delle cose, noi siamo vincolati da quelle due leggi sulla nominatività, le quali evidentemente non possono applicarsi.

Quindi, pur ritenendo che le osservazioni del senatore Ferretti rivestano una grande importanza, dichiaro che i suoi emendamenti non possono essere accettati dalla Commissione.

FERRETTI. Nemmeno le carature vuole inserire?

BERTONE, *relatore*. No; per le stesse, precise ragioni or ora dette. E poi come si può pensare a contratti a termine, a riporti sulle carature? E a denuncia allo schedario centrale?

PRESIDENTE. Domando al senatore Ferretti se insiste sui suoi emendamenti.

FERRETTI. Insisto, perchè avranno quanto meno un carattere morale.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il senatore Ferretti vorrebbe estendere l'obbligo che è fatto nel disegno di legge per i titoli azionari anche alle quote, alle carature ed ai titoli a reddito fisso.

Debbo dire innanzi tutto che questo articolo non può superare i limiti fissati dalla legge sulla nominatività dei titoli (che è quella del 9 febbraio 1942, n. 96) e dal regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, il quale regola il funzionamento dello schedario, funzionamento che è limitato ai soli titoli azionari.

D'altra parte faccio rilevare, come ha detto il senatore Bertone, che per le quote e per le carature non vi sono trattazioni a termine; e che la questione riguardante i titoli di Stato, cioè i titoli e le obbligazioni a reddito fisso, è problema che in questo momento esce dall'ambito dell'articolo 10 e dei suoi scopi.

Debbo ancora far riflettere il senatore Ferretti sul fatto che i possessori di titoli a reddito fisso dall'ultima generazione, non hanno realizzato profitti tali da poter imporre loro di recare un contributo al fisco, almeno per quello che riflette l'ultimo quarantennio della storia economica del Paese. Quindi semmai sarei d'accordo nell'accettare la precisazione: « titoli azionari » appunto perchè così viene chiarito meglio il primo comma dell'articolo 10.

Per il secondo comma ripeto quello che ha detto il senatore Bertone. Sono convinto che andrà regolata anche la questione dell'accertamento e della responsabilità dell' accertamento del domicilio. Il Senato è arbitro di aggiungere o meno questa precisazione, ma io penso essa dovrebbe formare oggetto di successive disposizioni eventuali in leggi apposite.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Ferretti, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « per la vendita e l'acquisto di titoli », le altre: « azionari, quote azionarie, carature, obbligazioni di ogni specie e titoli di Stato »; emendamento non accettato nè dalla

Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Ferretti tendente a sostituire, nel secondo comma, la dizione della lettera *a*) con la seguente: « il cognome, nome e paternità, ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dal venditore e dall'acquirente ed accertato, sotto la loro responsabilità, dalle persone od enti che prestano la propria opera per la vendita e l'acquisto indicati al primo comma del presente articolo, e se trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale, esse pure accertate, sotto la propria responsabilità, dalle stesse persone od enti come per le operazioni tra privati »; emendamento non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sempre sull'articolo 10, il senatore Jannaccone ha presentato due emendamenti soppressivi del penultimo e dell'ultimo comma.

Il senatore Jannaccone ha facoltà di svolgerli.

JANNACCONE. Ho domandato la soppressione del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 10, i quali dispongono che « le operazioni a termine su titoli debbono essere singolarmente comunicati allo schedario generale dei titoli azionari entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l'operazione è stata posta in essere ». L'onorevole Ministro delle finanze nel suo discorso, a conclusione della discussione generale, accennando a quanto io avevo allora detto sull'articolo 10, affermò che io intendevo sottrarre all'imposta una schiera di operatori economici. Credo che quelle parole del Ministro abbiano trasceso le sue intenzioni o che egli non mi abbia ascoltato attentamente, perchè in un punto del mio discorso io pronunciai queste precise parole: « è possibile che la fervida immaginazione dell'Amministrazione finanziaria non sappia trovare un mezzo più semplice, per esempio quello di far denunciare dagli agenti di cambio le somme effettivamente pagate a clienti come utile di un complesso di operazioni compiute entro un determinato intervallo di tempo? ». Le mie critiche all'articolo 10 non miravano dunque a sottrarre all'imposta quelle che generalmente si chiamano operazioni di speculazione che sono operazioni di compra e di vendita effettiva di titoli, ma investivano il congegno farraginoso che è stato immaginato dal Governo e dalla maggioranza della Commissione. Questo congegno non solo è farraginoso, ma, a mio avviso, avrà un costo immensamente superiore al suo rendimento, stimolerà la formazione di un mercato occulto e farà sì che molti operatori sottraggano utili effettivamente conseguiti mentre altri correranno il pericolo di dover pagare per utili non conseguiti.

Come dissi in sede di discussione generale, da un calcolo presuntivo si può credere che ogni giorno dovrà essere trasmessa dagli agenti di cambio di tutte le borse allo schedario generale la denuncia di circa ventimila partite di titoli comperati e venduti. Lo schedario per ogni partita deve fare cinque o sei registrazioni, il che vuol dire in totale 100-120 mila registrazioni giornaliere. Quindi questo congegno cagionerà una grande spesa all'Amministrazione finanziaria che dovrà provvedere personale e mezzi per eseguire quel cumulo di registrazioni, ed accrescerà i costi degli agenti di cambio, ciascuno dei quali dovrà inviare giornalmente qualche centinaio di lettere allo schedario.

Quale sarà la conseguenza di tutto questo? Sarà una grande confusione. Si pensi, ad esempio, alle confusioni che potranno avvenire, semplicemente per il nome degli operatori. Quanti Rossi, quanti Bianchi, quanti Ferreri, quanti De Giovanni o De Luca ci saranno in tutte quelle schede! Dubito che lo schedario potrà individuare ciascun operatore così precisamente da evitare gli equivoci.

Ma l'inconveniente principale è un altro. Se l'agente di cambio denuncia che Tizio ha venduto o comprato un certo lotto di titoli a termine, e costui ritira o consegna i titoli, la denuncia allo schedario non ha nessuna importanza per i fini di questa legge, prima di tutto perchè la denuncia è già fatta col procedimento vigente delle denuncie decadali e quindi l'articolo 10 non farebbe altro che sostituire

una denuncia giornaliera alla denuncia decadale. In secondo luogo, se l'operatore ritira o consegna i titoli, fa una sola operazione di investimento o disinvestimento di capitali, ma con essa non realizza un utile.

Quindi, tutto il gran numero di denunce relative a titoli effetivamente ritirati o consegnati non ha alcuna importanza per i fini di questa legge, la quale vuol colpire gli utili che sono stati realizzati. Ora, un utile potrà esser realizzato se lo stesso operatore, prima della liquidazione, venda i titoli comperati o comperi i titoli venduti; ma questa duplice operazione potrà anche chiudersi in pareggio od in perdita.

Vi sono poi anche tutte le operazioni prorogate di mese in mese, e le operazioni collaterali per correggere via via i rischi di una operazione principale; e non si vede come le registrazioni dello schedario possano tener dietro a tutto il complesso di compere e di vendite, a fermo ed a premio, che sarebbe necessario seguire per concludere se un dato operatore abbia o no realizzato un utile.

Da ciò sorge il pericolo che siano colpiti gli utili di una data operazione senza tener conto delle perdite di operazioni successive. L'operatore che ha guadagnato oggi centomila lire può perderne domani trecentomila; ed è molto facile che gli uffici delle imposte, se riescono a vedere l'utile realizzato nella operazione di oggi, non abbiano gli elementi per vedere le perdite subìte nelle operazioni dei giorni successivi, o non ne tengano conto perchè l'articolo 10 non contiene nessuna precisazione a questo proposito.

In tal caso l'operatore economico che vende e compra titoli si troverebbe trattato in maniera molto diversa da tutti gli altri operatori economici il cui reddito è, per così dire, una somma algebrica di utili e di perdite entro un determinato intervallo di tempo, ad esempio, l'anno.

A questa osservazione i relatori della Commissione hanno opposto che, in base all'articolo 19 di questo disegno di legge, non si hanno più accertamenti separati *una tantum*. Io non comprendo, onorevole Bertone, come questa affermazione possa essere portata contro ciò che ora sono venuto dicendo, perchè l'articolo 19 appartiene al titolo secondo del disegno di legge il quale ha per titolo: « Disposizioni sulla determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile di categoria *B* ». Ora io non credo che un utile conseguito da un operatore di borsa per una compravendita di titoli sia un reddito di categoria *B*; è un investimento di capitali seguìto, immediatamente o poco dopo, da un disinvestimento, o viceversa. Quindi mai l'articolo 19 potrebbe essere invocato per questa ragione. Dirò di più: l'articolo 19, al primo comma, suona così: « Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 ed 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 e successive modificazioni ed aggiunte ».

Ora, l'articolo 7 della legge 8 giugno 1936 riguarda i redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitrati, ecc.: tutte attività che non hanno nulla da vedere con operazioni di compravendita di titoli. E tanto meno le riguarda l'articolo 8 della legge suddetta che si riferisce agli accertamenti a carico di assuntori di appalti o di forniture. Quindi, secondo me, permane il pericolo che siano colpiti utili di operazioni singole senza che sia possibile tenere conto delle perdite di operazioni successive entro, si intende, un dato intervallo di tempo. Perciò, nel mio intervento nella discussione generale, avevo accennato alla idea che gli utili conseguiti da un determinato operatore entro un dato tempo — per esempio un anno — fossero denunziati dagli agenti di cambio; così sarebbero denunziati soltanto gli utili effettivamente conseguiti e non si avrebbe tutto quel farraginoso e pericoloso congegno che Governo e Commissione hanno proposto.

Per queste ragioni propongo, a mia volta, la soppressione del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 10 in attesa che il Governo trovi un migliore strumento per colpire questi redditi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BERTONE, *relatore*. Il senatore Jannaccone non vorrà pensare che sia mancanza di riguardo verso di lui se io mi richiamo alle di-

chiarazioni che ho avuto occasione di fare ampiamente nella discussione sulla relazione generale che, per quanto mi riguarda ho svolta prevalentemente sull'articolo 10 e tutte le obiezioni che egli ha fatto e che già aveva fatto in Commissione io ho cercato in quel mio intervento di chiarire, in modo da dare la persuasione che la soppressione di questi due capoversi non ha ragione di essere. Quindi anche per non annoiare il Senato e poichè le mie dichiarazioni sono raccolte a verbale, il senatore Jannaccone mi ha sentito, lo prego di scusare se non mi dilungo nella risposta. Mi limito a dire che la Commissione non può accettare gli emendamenti del senatore Jannaccone per le ragioni già esposte.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il togliere gli ultimi due comma dell'articolo 10 vorrebbe dire privare l'Amministrazione finanziaria della possibilità di seguire il passaggio dei titoli azionari per tutte le operazioni che si compensano prima delle liquidazioni mensili, con l'effetto di perpetuare in sostanza le imperfezioni della legge sulla nominatività. Quindi l'articolo verrebbe a mancare agli scopi che l'Amministrazione finanziaria dovrebbe proporsi, quello ad esempio di evitare che riporti fittizi possano essere messi in atto in frode del tributo. L'importanza che giustamente il senatore Jannaccone annette alla soluzione del problema tecnico è stata sempre sottolineata dall'Amministrazione finanziaria; e non da oggi, perchè ho trovato, quando sono andato al Ministero, studi già iniziati e già abbastanza avanzati a questo proposito. Rimane però un problema di natura essenzialmente tecnica; e quindi può trovare soluzioni tecniche, che non sono affatto impossibili. Il problema di merito mi pare che sia un altro. Il senatore Jannaccone suggerisce che siano gli stessi agenti di cambio a denunciare all'Amministrazione finanziaria gli utili dei loro clienti. Ritengo sia molto difficile aderire ad un punto di vista di questo genere. Dovrebbe esserci anche da parte dell'Amministrazione finanziaria una certa possibilità di controllare se poi effettivamente gli agenti di cambio hanno denunziato tali utili in relazione agli utili conseguiti dai loro clienti: lavoro di controllo assai difficile. Il senatore Jannaccone accennava poi alla possibilità che siano tenute in conto le perdite nel conto finale. Ora è evidente che il contribuente che è in regola può senza dubbio nella propria dichiarazione portare in deduzione le perdite sopravvenute durante l'esercizio per il quale ha compiuto la dichiarazione.

In conclusione, il Governo ritiene di esprimere avviso contrario alla soppressione del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Senatore Jannaccone, mantiene i suoi due emendamenti?

JANNACCONE. Li mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Jannaccone tendente a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 10, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Jannaccone, tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 10, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 11 è stato soppresso nel testo della Commissione. Si dia pertanto lettura degli articoli successivi.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge chiunque corrisponda a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule,

marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

a) per imposta di ricchezza mobile, del 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attività industriale o commerciale;

b) per imposta di ricchezza mobile, dell'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati *sub a*);

c) per imposta complementare, del 4 per cento se trattasi di persone fisiche.

Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta.

L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti.

L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla Sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha seguito il pagametno ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvederà al conguaglio.

Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati i pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della Sezione di Tesoreria comprovante i versamenti eseguiti.

Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la sopratassa di cui al quinto comma dell'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nell'elenco annuale previsto dall'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18 i datori di lavoro e gli Enti tenuti ad effettuare la ritenuta della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

1) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;

2) la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati al singolo prestatore d'opera, sui quali non è stata effettuata la trattenuta;

3) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato proposto un articolo 13-*bis* da parte dei senatori Tartufoli, Restagno, Menghi De Luca Angelo, Tomè e Di Rocco. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Gli affittuari di fondi rustici, ai fini della determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, per quanto concerne i cespiti ricavati dall'impresa agraria, che rientrano nell'esercizio normale

ed ordinario dell'agricoltura, possono anche assolvere l'obbligo della presentazione della dichiarazione unica annuale, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, indicando nella stessa il reddito commisurato al reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti annualmente, con decreto ministeriale, ai fini dell'imposta complementare.

Al reddito così indicato si applicano i criteri di detrazione previsti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione, pur riconoscendo che il problema della imposta di ricchezza mobile sugli affittuari e quello dell'imposta di reddito agrario sui coltivatori diretti sia un problema che deve essere affrontato, ritiene non possa essere affrontato in questa sede; esso implica il riesame di tutta la questione del reddito dominicale e del reddito agrario, e, d'altra parte, il riesame della posizione del proprietario diretto conduttore, che dovrebbe essere portato a pagare la ricchezza mobile di categoria *B* (piuttosto che l'affittuario portato a pagare il reddito agrario).

La Commissione pertanto è contraria all'articolo 13-*bis* proposto in questa sede, riservandosi di riesaminare tutto il problema quando sia ripresentato nella sede più opportuna e nel campo di tutto il complesso delle norme che regolano l'attività agraria e l'imposizione del relativo reddito.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca Angelo se mantiene l'emendamento.

DE LUCA ANGELO. Accetto le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e ritiro l'articolo 13-*bis*, riservandomi in una sede più opportuna di ritornare sull'argomento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 14.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

TITOLO II.

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DI RICCHEZZA MOBILE DI CATEGORIA *B*.

Art. 14.

I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio.

Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'articolo 2200 del Codice civile, la disposizione del comma precedente si applica soltanto alle società comunque afferenti all'esercizio dell'impresa.

I maggiori valori iscritti nei bilanci di esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge e non computati ai fini della determinazione del redditoi mponibile, concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui vengono imputati a capitale, realizzati o distribuiti. Sono esclusi i maggiori valori derivanti da rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate a mente della legge 11 febbraio 1952, n. 74.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati dal senatore Jannaccone due emendamenti: il primo tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « o iscritti in bilancio »; il secondo tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Jannaccone ha facoltà di svolgerli.

JANNACCONE. L'art. 14 dispone che entrino a far parte del reddito i maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio.

Io propongo la soppressione delle parole « o iscritti in bilancio »; perchè, se non è dubbio che i maggiori valori realizzati o distribuiti entrano a far parte del reddito, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno per con-

tro generalmente sostenuto che le plusvalenze di cespiti patrimoniali non possono essere considerate come redditi se non quando siano realizzate. Il che è economicamente esattissimo perchè il plusvalore di un cespite patrimoniale generalmente rappresenta il valore attuale di un maggiore reddito previsto in futuro. Se un'azione, per esempio, — e gli articoli 14 e 15 riguardano specialmente i valori attribuiti a titoli azionari nei bilanci aziendali — se una azione vale oggi cento e dà un reddito annuo di 5 lire e, domani o in altro momento, vale centoventi lire, quel plusvalore di venti lire è il valore attuale di una lira di reddito in più che si spera di avere in futuro. Quindi, se la azione è realizzata, è naturale che le venti lire in più siano considerate come reddito del venditore, perchè questi ha realizzato una volta tanto tutti i successivi incrementi di reddito di una lira. Ma se il cespite patrimoniale non è realizzato da chi lo possiede, è chiaro che quel plusvalore non si può considerare come un elemento del suo reddito perchè potrebbero non avverarsi gli sperati incrementi di reddito futuri. Ad ogni modo, anche se si volesse considerare il plusvalore patrimoniale del reddito e colpirlo d'imposta, non si dovrebbero più negli anni successivi colpire gli incrementi di reddito; perchè altrimenti sarebbe colpita la medesima ricchezza due volte presso lo stesso soggetto: una volta, *una tantum* prelevando la imposta sul maggior valore patrimoniale (e si pretende che questo disegno di legge sopprima le tassazioni *una tantum!*) ed una seconda volta colpendo in ciascun esercizio futuro gl'incrementi già incorporati e tassati nel plusvalore patrimoniale. In conclusione: la iscrizione in bilancio della plusvalenza di un cespite patrimoniale non implica che un maggior reddito sia stato realizzato o che debba necessariamente essere realizzato in futuro. È una semplice presunzione, che può rivelarsi fallace; ed è per lo meno curiosa — come già dissi nella discussione generale — l'affermazione della relazione governativa, ripetuta dalla Commissione, che quella plusvalenza è reddito perchè è certa ed è certa perchè iscritta in bilancio! Questo significa prender lucciole per lanterne e mettere le apparenze al posto della realtà.

Subordinatamente, poi, se si colpiscono con l'imposta una volta tanto i presunti maggiori redditi futuri colpendo il plusvalore del cespite patrimoniale a un momento dato, bisogna sottrarre all'imposta i successivi incrementi di reddito, già incorporati nel plusvalore tassato, per evitare, come ora ho dimostrato, una duplice tassazione.

Il Ministro del bilancio oppose un giorno a quest'argomentazione che la questione se il plusvalore d'un cespite patrimoniale sia o non sia reddito è molto controversa tra i giuristi, taluno dei quali ha sostenuto anche che a determinarne la grandezza debbano contare anche i redditi degli anni passati. Questa tesi potrà forse essere affermata da un avvocato in difesa degli interessi di un suo cliente, ma non potrà mai essere accettata da un economista, perchè è nozione comune che il plus-valore di un cespite patrimoniale è determinato dalla previsione dei maggiori redditi futuri, e può essere realizzato soltanto da chi ha titolo per incassare i redditi futuri. I redditi passati non contano più, e chi li ha avuti li ha avuti quali e quanti erano al momento della loro percezione.

Insisto, quindi, nel proporre che le parole « iscritti in bilancio » siano soppresse nel primo comma dell'articolo 14.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Io credo che il professor Jannaccone ricordi come una volta che in Commissione io mi azzardai a discutere su quella grossa controversia che è intervenuta tra alcuni economisti ed altri per la definizione di quel che sia reddito dal punto di vista fiscale, il Ministro del bilancio mi disse che non so se il professor Einaudi o il professor Vanoni mi avrebbe bocciato in economia. Allora non posso ritentare la prova, ma mi accontento di ridire al professor Jannaccone ed ai colleghi quel che è il parere della Commissione: noi poveri esecutori ed applicatori di leggi finanziarie non possiamo decampare da un concetto

semplice: quando un plusvalore sia iscritto in bilancio è considerato un plusvalore accertato; è considerato perfettamente corrispondente il caso in cui l'ente tenga i beni che hanno aumentato di valore perchè spera o che gli rendano o che aumentino ancora di valore, con il caso che invece l'ente realizzi i beni stessi. Nell'una o nell'altra ipotesi, il maggior valore accertato viene considerato già come acquisito. Dato questo, per noi che intendiamo annualmente colpire quel che è reddito acquisito, anche se successivamente potrà esserci dell'altro reddito, derivante o dall'investimento dei beni acquisiti o dalla sostituzione di questi beni o dall'investimento dei beni che saranno sostituiti a questi, per noi il reddito da plusvalore diviene indiscutibilmente tassabile subito, perchè corrisponde indiscutibilmente ad un utile del contribuente attualmente maturato.

Per questi motivi, e poichè non voglio risolvere in sede legislativa una controversia di alta finanza (anche per evitare quella bocciatura di cui il Ministro del bilancio ha minacciato anche me) restando sul terreno puro e semplice della nostra legge, dichiaro che noi siamo contrari al primo emendamento, ed anche al secondo, del senatore Jannaccone.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei far rilevare, in aggiunta a quanto ha detto testè il relatore, che tutte le legislazioni tributarie da me esaminate, da quella svizzera a quella nord-americana, considerano reddito le plusvalenze iscritte in bilancio. Ora, in questo indirizzo mi sembra vi sia il riconoscimento del carattere quasi confessorio che assume, da parte del contribuente, l'iscrizione in bilancio di un determinato reddito. Se il contribuente ritiene di iscriverlo in bilancio, vuol dire che quel reddito ha per lui un carattere sicuro e definitivo; e d'altra parte sarebbe tecnicamente defatigante per gli uffici finanziari dover accantonare alcune poste iscritte in bilancio per poi seguirne tutte le vicende successive fino al momento in cui esso reddito diventerà tassabile.

Quindi, da un punto di vista tecnico e da un punto di vista pratico, mi sembra non sia possibile accettare l'emendamento soppressivo della dizione: « o iscritti in bilancio ».

Il terzo comma, poi, è consequenziale, e quindi anche la soppressione del terzo comma non può essere accettata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Jannaccone tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « o iscritti in bilancio », non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nell'ultimo comma, le parole: « , e quelli che trovano una contropartita in poste correttive al passivo del bilancio ».

Il senatore Marina ha facoltà di svolgerlo.

MARINA. Il mio emendamento cerca di fare, direi, una piccola medicazione a questo articolo, per mantenere possibilmente il contribuente su una linea di serietà, ed anche nell'interesse del fisco.

La registrazione in bilancio delle plus-valenze, sulla scorta anche di una costante giurisprudenza che ravvisa in tali plusvalenze un carattere puramente potenziale, è stata ritenuta sempre ininfluente sulla determinazione del reddito. Con la norma in esame si sovvertono i princìpi ormai acquisiti al diritto tributario, imprimendo al semplice dato della iscrizione in bilancio il carattere della realizzazione del reddito.

I più seri inconvenienti potranno derivare da questa disposizione: la tendenza a celare gli effettivi valori delle attività e di conseguenza la insincerità dei bilanci, l'emergenza di perdite insussistenti, la contrazione del credito, la

difficoltà di acquisire nuovo capitale azionario, la necessità di tener distinte le plusvalenze tassate dagli altri valori per evitarne la duplicazione di tassazione all'atto del realizzo, la occultazione della consistenza delle attività nei confronti dei creditori sociali e dei soci; se scopo della norma è quello di colpire i redditi sottratti alla tassazione dei precedenti esercizi, all'infuori delle ipotesi previste dall'articolo 19 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per la distribuzione ai soci o il passaggio al capitale, si provvede esplicitamente con l'articolo 16 il quale stabilisce che tali redditi si rendano tassabili allorchè comunque siano rappresentati in bilancio. Se la norma intende andare oltre e colpire le rivalutazioni economiche in quanto peraltro compatibili con la disciplina del bilancio recata dal Codice civile, è da tenere presente che le rivalutazioni in parola non si operano senza ragionevoli esigenze di bilancio e di conseguenza va, perlomeno, considerata l'opportunità di ammettere che le plusvalenze non soggiacciano a tassazione allorchè trovano una corrispondenza in bilancio afferente a specifici oneri. Ora, quando nel bilancio viene messo, per esempio, il fondo oscillazioni per i titoli...

RODA. Quello che si mette sempre.

MARINA. Si mette per forza perchè è correttivo.

ZOLI. Non è un correttivo, è una riserva.

MARINA. No; quando si aggiunge un correttivo del passivo ddel bilancio mi sembra che questo non debba essere soggetto a tassazione trattandosi di immissione in bilancio. Ecco perchè il mio emendamento aggiuntivo ha esclusivamente un indirizzo chiarificatore che non può dar luogo a delle discussioni. Le poste di cui parlo non è che peggiorino o rendano difficile od occultino ma, secondo il mio concetto, tendono a portare il contribuente a mettere nel bilancio senza preoccupazioni eccessive la contropartita, senza che il fisco debba colpirla. Altrimenti avverrà che anzichè mettere nei bilanci delle partite che, contabilmente, dovrebbero essere messe a rigore di logica, per la preoccupazione di tassazioni fatte per quella causa si potrà creare negli amministratori la volontà di non metterle più. Io perciò ho voluto presentare il mio emendamento aggiuntivo che mi sembra possa essere correttivo e possa essere, in certo qual modo, motivo di tranquillità per il contribuente, non modificando per nulla la sostanza dell'articolo cui si riferisce.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Il relatore è ancora una volta contrario perchè non si tratterebbe di poste correttive ma di poste prudenziali. Se si fa una valutazione in bilancio e contrapporvi una posta in passivo vuol dire che quella tale valutazione si ritiene sicura e si vuole costituire una riserva, più o meno oscillante nelle sua consistenza in previsione di possibilità future, magari anche per una svalutazione a venire; perciò siamo sempre dinanzi ad una riserva la quale come tutte le riserve è costituita con prelievo dagli utili. La destinazione a riserva non è affatto sottratta all'obbligo del pagamento per l'imposta di ricchezza mobile. Si tratta, ripetiamo, non di un correttivo ma di una riserva prudenziale. Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Con l'emendamento presentato dal senatore Marina praticamente si viene a rendere inapplicabile tutto l'articolo 14 perchè ad ogni posta attiva sarà sempre possibile trovar modo di contrapporre una posta passiva che faccia da contrappeso. È evidente che ciò eliminerebbe sempre la possibilità di imporre un tributo su quella posta attiva che si era iscritta in bilancio. Ho l'impressione che quasi tutti gli amministratori troverebbero il modo di studiare delle formali poste correttive al passivo. Sono dolente quindi di non poter accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Marina se insiste nel suo emendamento.

MARINA. Se permette, signor Presidente, vorrei chiarire. Effettivamente la cosa può anche esser vista nel senso detto dall'onorevole Ministro, ma il fatto di lasciare la possibilità di mettere delle poste correttive consente, proprio su quelle poste, la sincerità della dichiarazione, perchè diversamente avverrà che non si dirà la verità sulle plus-valenze, poichè le pusvalenze non sono una cosa perfettamente determinata, cioè sono soggette a discussione. Mettendo il contribuente in condizione di dire la verità: il prevedere una cifra, e prudenzialmente accantonarne una certa parte, consente al fisco di avere una determinazione più esatta dei valori di bilancio. A mio giudizio non è affatto vero che aggiungendo il mio emendamento si possa svuotare l'articolo, anzi si porta il contribuente ad essere sincero. Insisto perciò nel mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Marina tendente ad aggiungere all'ultimo comma le parole: « e quelli che trovano una contropartita in poste correttive al passivo del bilancio »; emendamento non accettato nè dalla Commisisone nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purchè abbia comunicato tale scelta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi.

Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio. Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate od a deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni dei comma precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 14 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.

PRESIDENTE. Il senatore Jannaccone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo. Ha facoltà di svolgerlo.

JANNACCONE. Questo articolo 15 è in contrasto con il numero 4 dell'articolo 2425 del Codice civile che lascia al prudente apprezzamento degli amministratori la valutazione delle azioni e dei titoli a reddito fisso. Il Codice civile saviamente attribuisce agli amministratori una responsabilità, che invece questo articolo 15 cancella perchè pretende fissare in che maniera la valutazione debba essere fatta, ricadendo per giunta nell'errore di fondarla su elementi del passato, mentre i valori dei beni produttivi di reddito sono determinati dalle previsioni del futuro. Ora questo può essere molto grave per la verità sostanziale del bilancio di una società, nel quale verrebbero iscritti, in forza di legge, valori che non potranno mai essere realizzati. Si pensi, ad esempio, che non di rado si fanno « campagne di borsa » per far crescere e tener alto il prezzo dei titoli di qualche azienda pericolante.

Orbene l'amministrazione prudente di una società che detiene quei titoli li svaluterebbe sapendo quale ne sia la reale consistenza attuale. Ma l'articolo 15 di questa legge, che vuole regolare tutto, impedisce la valutazione prudente ed impone criteri fissi di valutazione, desunti da dati non rispondenti alla realtà, falsando così il bilancio e preparando danni e disinganni agli azionisti, ai quali si fa credere di possedere ancora un cespite patrimoniale il cui valore è invece perduto.

È bene, quindi, che quest'articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TRABUCCHI, *relatore*. Il relatore ritiene che l'articolo 2425 possa trovare applicazione anche se si osservano le regole di cui all'articolo 15, perchè l'articolo 2425 è redatto esattamente così: « Il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni ». Ora perchè questa prudenza non giunga addirittura al limite della prudenza frodatoria, si ammette che non si possa scendere al di sotto di quella che è la media dell'ultimo trimestre delle quotazioni oppure del prezzo di costo. In questo modo si ha una difesa anche del fisco contro l'accennato eccesso di prudenza.

Quanto agli amministratori, se vogliono essere più prudenti, la strada l'hanno aperta creando le cosiddette poste correttive, che sono poi accantonamenti prudenziali: essi possono benissimo non distribuire gli utili se vogliono essere prudentissimi e tenere conto di quello che potrà accadere anche tra cento anni; ma debbono d'altra parte ammettere che anche il fisco ha le sue esigenze e che, quando dà la possibilità di assumere come prezzo minimo quello della media dell'ultimo trimestre, lascia agli amministratori anche la possibilità di vendere i titoli se essi ritengono che il prezzo non possa mantenersi. Se gli amministratori non vendono i titoli ma li trattengono, bisogna ammettere che ciò significa che essi ritengono che il valore delle quotazioni alla chiusura del bilancio o quello della media trimestrale, possa essere superato o che il reddito che intendono ricavare da quei titoli possa compensarli di eventuali rischi. Per l'ufficio accertatore, invece, occorre valutare alla fine d'anno i titoli e mettere dei limiti alle valutazioni prudenziali, limiti che sembrano quanto mai ragionevoli come proposti dall'articolo 15.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non vorrei ripetere qui, tanto più che credo siano notissime, le quattro, cinque colonne che sono state scritte nella relazione ministeriale per l'illustrazione di questo articolo. Vorrei soltanto dire al senatore Jannaccone che si deve necessariamente riconoscere questi criteri di determinazione, ai fini di un calcolo esatto se si siano costituite delle riserve rispetto ai costi. Se si sono costituite, è evidente che, ai fini tributari, è necessario che l'amministrazione finanziaria possa intervenire.

Ritengo quindi che, anche perchè questo articolo 15 è intimamente legato all'articolo precedente (articolo 14) e forma con esso un corpo comune, non possa essere soppresso.

MARINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Jannaccone perchè mi pare che questo articolo, così come è concepito, sovverta quelle che sono le buone norme di amministrazione. O noi si vuole assolutamente far amministrare le aziende attraverso le leggi, o si vuole lasciare agli amministratori l'onere di amministrare queste loro aziende? Questo è un grosso punto interrogativo.

Quando si dice che il valore dei titoli alla chiusura dell'esercizio è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre, si dice una cosa errata. Il relatore che è un operatore bancario sa cosa vuol dire l'oscillazione del valore dei titoli: come può un prudente amministratore dire che con questa media lui è a posto colla sua responsabilità; se proprio quando deve fare il bilancio i titoli hanno preso uno scivolone tale per cui è facile prevedere anche andranno ancora più giù, e deve metterli in bilancio ad un prezzo superiore a quello che valgono in quel momento? Regolamentare questo, per legge ed in questo modo, mi sembra un errore fondamentale, ed è per questo motivo che voterò a favore dell'emendamento soppressivo del senatore Jannaccone.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io voterò contro l'emendamento del senatore Jannaccone. Vorrei però sottoporre all'onorevole Ministro una perplessità che ho nel votare contro, relativamente al primo capoverso del quinto comma dell'articolo 15, laddove dice: « agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli alla chiusura dell'esercizio è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio ».

Mi sembra che, nella eventualità che in questo trimestre si sia verificato un crollo del valore dei titoli, non sia giusto mantenere la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre.

Pertanto io sottopongo al Ministro se non fosse possibile aggiungere dopo le parole: « chiusura dell'esercizio », le altre: « ove questo sia inferiore alla media ». Questo mi pare necessario per non tassare quello che ormai si riconosce non più verificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 15 proposto dal senatore Jannaccone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Bertone, a nome della Commissione, facendo propria l'aggiunta suggerita dal senatore Zoli, ha proposto che il primo periodo del quinto comma dell'articolo 15 sia così modificato:

« Agli effetti della disposizione del primo comma, il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio, o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio, ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile di ricchezza mobile delle imprese, in qualsiasi forma costituite, la valutazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio.

Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente.

Il contribuente ha, tuttavia, facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei

singoli titoli, purchè abbia comunicato tale scelta all'Ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo.

La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio se non revocata vale anche per gli esercizi successivi.

Agli effetti della disposizione del primo comma, il valore dei titoli alla chiusura dell'esercizio è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio, o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio, ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta.

Per le azioni non quotate in Borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 2446 del Codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in Borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi.

La minore valutazione in confronto al costo, attribuita ai titoli alla chiusura di un esercizio in conformità alle disposizioni dei comma precedenti, può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 14 della presente legge nell'esercizio in cui un maggiore valore, in confronto a quello attribuito ai titoli nell'esercizio precedente, venga realizzato o distribuito o iscritto in bilancio.

La disposizione del comma precedente vale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, relativo alla valutazione delle merci e delle materie prime.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 16.

I redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono imputati a capitale o distribuiti o comunque emergano dal bilancio.

Per il primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta afferente la parte del reddito imponibile accertata in dipendenza dell'iscrizione in bilancio di redditi sottratti a tassazione negli esercizi anteriori alla data stessa è rateata, su richiesta del contribuente, fino a cinque anni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Roda, Spezzano, Giacometti, De Luca Luca, Mariotti e Minio, tendente ad aggiungere al primo comma le parole: « o di cui l'Ufficio venga a conoscenza ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA. Questo articolo, a mio avviso, introduce una novità di grande portata agli effetti di un'esatta determinazione degli utili conseguiti nell'esercizio considerato. È forse non a tutti noto che con la legislazione fiscale attuale, gli utili che erano sfuggiti alla tassazione nei precedenti bilanci potranno riapparare attualmente, sotto forma di incremento di attività e in generale si tratta di riserve occulte cioè di eccessive svalutazioni date negli esercizi precedenti ad esempio al monte merci o ai crediti o anche a talune voci di immobilizzo come impianti, macchinari, ecc.

In questo caso le maggiorate poste attive di bilancio, cui si contrappongono, tra le passività, i corrispettivi valori sotto le generiche denominazioni di fondo di svalutazione merci, di fondo di svalutazione macchinari, ecc., non erano tassabili finchè non fossero o distribuite oppure passate a riserva o a capitale. Con la nuova legge, giustamente e finalmente, si provvede, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che hanno tutti e tre un medesimo fondamento, a sottoporre a tassazione i maggiori

valori riaffioranti nelle attività, non solo se sono realizzati o comunque distribuiti ma anche se semplicemente emergono dal bilancio.

Ora che cosa vuol dire emergano dal bilancio? Vuole dire semplicemente che debbono risultare in bilancio, fra le attività, oppure è sufficiente che il fisco, magari attraverso una sua ispezione alla contabilità, ne venga direttamente a conoscenza, e cioè scopra l'esistenza di questi accantonamenti che, per essere vere e proprie riserve occulte, furono sottratte, negli esercizi precedenti, a tassazioni? Questo è il punto: ed a me pare che convenga uscire dall'equivoco e precisare se il fisco ha o non ha, per effetto delle nuove disposizioni, il diritto di tassare queste riserve occulte, che in definitiva sono altrettanti utili sfuggiti precedentemente alla tassazione, quando ne venga comunque a conoscenza. Diversamente si assoggetterebbe a diverso trattamento coloro che nei bilanci i quali ricadranno sotto il nuovo regime fiscale iscriveranno in bilancio gli utili sotto forma di riserve occulte dei precedenti esercizi e invece si favoriranno ancora gli imprenditori che si sforzeranno comunque di tenere occultate queste riserve fra le pieghe del bilancio.

Ecco perchè è necessaria l'aggiunta che io suggerisco, che, qualora il fisco venga a conoscenza di queste riserve, deve assoggettarle a tassazione.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. Vorrei chiedere un chiarimento al senatore Roda. È proprio certo, il senatore Roda, che quando avremo formulato in questo modo l'articolo, l'ufficio li accetterà tali e quali i bilanci che verranno presentati? Dopo la formulazione di questa legge, quando i bilanci saranno presentati, secondo i crismi di questa legge, l'ufficio delle imposte li accetterà tali e quali e non farà osservazioni o rettifiche come è uso fare?

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Se nel bilancio del 31 dicembre 1954, che cade ancora sotto il vecchio regime fiscale, un imprenditore iscrive nelle proprie attività tutte le riserve occulte, precedentemente accantonate ma che non sono mai apparse nei precedenti bilanci, egli allora è sollevato da tassazione. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, se l'imprenditore aumenterà le sue poste attive, inserendo nel bilancio le riserve occulte che fino allora mai vi apparirono e che sono utili sottratti al fisco, sia pure contrapponendo nelle passività le poste correttive, allora verrà tassato. Ma se l'imprenditore non lo farà nè domani nè mai e per caso, da un'ispezione fiscale, risultassero questi utili, il fisco avrà la facoltà di tassare o non tassare queste riserve occulte? Io rispondo: sì. Perchè questo possa avvenire, perchè una certa logica venga ristabilita al momento del passaggio dal vecchio regime di non tassazione di queste riserve al nuovo regime che giustamente le tasserà tutte le volte che compaiono in bilancio, a me sembra equo e doveroso aggiungere questo inciso, in base al quale le riserve occulte, anche qualora non figurino in bilancio, verranno tassate dal momento in cui l'ufficio ne venga a conoscenza.

MARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINA. In materia di riserve occulte c'è una casistica amplissima; ci sono coloro che ritengono riserve occulte il valutare ad una lira i semilavorati, che invece hanno un valore sostanziale se l'azienda continua, ma hanno un valore nullo se l'azienda cessa. C'è dunque una casistica enorme su quelle che si chiamano riserve occulte, ed ecco il motivo della pericolosità di questa legge. Ed è per questo che io ho fatto la domanda: quando il contribuente avrà compilato il suo bilancio con questo criterio, il fisco accetterà tale bilancio?

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Credo che il senatore Roda non abbia esattamente valutato la portata della disposi-

zione, e, direi di più, la portata del suo emendamento, che è veramente rivoluzionario. E lo dimostrerò.

In sostanza, non è esatto che ci sia una diversità di trattamento stabilita tra contribuente e contribuente: tutti i contribuenti da ora in avanti, sia nel prosismo esercizio sia fra dieci giorni, se mettono in evidenza questo maggior valore saranno tassati: perfetta uguaglianza, quindi, di trattamento.

L'emendamento del senatore Roda propone invece di andare a rivedere tutti gli accertamenti passati, perchè quando egli dice: « o di cui l'ufficio venga a conoscenza » vuol dire riaprire le porte dei bilanci per i quali si era già avuto un accertamento definitivo. È molto più opportuno, giusto e coerente al sistema fare il punto da oggi; e dire: le situazioni quali sono oggi si intendono ormai liquidate con gli accertamenti già avvenuti; se da ora in avanti qualsiasi contribuente crederà di mettere in evidenza quelle riserve occulte, in qualsiasi momento, sarà tassato, senza che ci sia colui che viene tassato e colui che non viene tassato: è solo questione di tempo, di considerazione di opportunità da parte del contribuente, ma di fronte al fisco tutti avranno lo stesso trattamento.

Ecco perchè ritengo che l'emendamento del senatore Roda debba essere respinto.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Ella vedrà, egregio collega senatore Zoli, che nel bilancio del 1954, che ricade sotto il vecchio regime fiscale, finalmente vedremo riaffiorare tutte le riserve occulte dei precedenti esercizi perchè il fisco fino ad oggi, cioè fino a che la presente legge non entrerà in vigore, non è in grado di colpire tali riserve. Ora al contribuente viene data la possibilità, col bilancio 1954, di sanare questa sua posizione, ma ove ancora non lo facesse, allora bisogna che il fisco abbia la possibilità, tutte le volte che scoprirà l'esistenza di queste riserve occulte, di poterle tassare anche se rimontano a molti anni addietro.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente, chiedo che la Commissione chiarisca la portata delle parole contenute nel primo comma dell'articolo 16: « ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad suo avviso sull'emendamento dei senatori Roda ed altri, tenendo conto del chiarimento richiesto dal senatore De Luca.

TRABUCCHI, *relatore*. Io credo che sia necessario risalire un momento al testo della legge attualmente in vigore e cioè all'articolo 19 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. Si legge in tale articolo: « Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12, 13 della presente legge relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano sotto qualsiasi forma distribuiti agli azionisti, la finanza ha diritto di accertarli ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio in una con gli altri redditi dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce ».

La Commissione centrale con una sua decisione ha stabilito che la tassazione si deve escludere quando le riserve occultate siano impiegate ad estinguere debiti od a coprire perdite di precedenti esercizi o quando siano passate a riserva palese. In parole semplici l'articolo 19, partendo dal concetto che quando un accertamento relativo ad un determinato anno sia definito, non si possa più ritornare a discuterne, stabiliva che se per cecità degli Uffici, per frode riuscita, per qualsiasi motivo, una società od un ente fosse riuscito a sottrarre degli utili in un determinato anno, se l'accertamento di quell'anno fosse rimasto definitivo, la società possa inscrivere questi utili in bi-esercizi precedenti o portandoli a riserva palese, senza che per questo l'ufficio debba assoggettarli a pagamento di tassa. In qualche maniera però può succedere che la società possa ridere un po' e dire all'agente delle imposte: « te l'ho fatta! E adesso te lo faccio anche vedere! ». La tassazione comincerebbe a fun-

zionare soltanto quando le riserve occulte, diventate palesi, fossero distribuite.

Spirito della disposizione nuova è che quando, questa frode effettuata, le riserve occulte che siano state sottratte a tassazione, vengano in qualunque maniera alla luce, sia possibile, anzi sia dovere dell'agente delle imposte accertarle a fini della tassazione di conguaglio.

« Ai fini della tassazione definitiva di conguaglio » significa « soltanto per l'esercizio » in cui le riserve si palesano senza che la cifra accertata diventi base di tassazione sia pur provvisoria per gli esercizi successivi. La tassazione delle società, come i colleghi sanno, avviene in base ad una tassazione provvisoria e ad una tassazione di conguaglio che diventa base della funzione per l'anno successivo. Naturalmente gli utili che si vengono a trovare occasionalmente non possono servire di base per la tassazione negli esercizi successivi, ma servono solo ai fini della tassazione di conguaglio relativa all'esercizio in cui vengono accertati. L'emendamento del senatore Roda dovrebbe addirittura toccare il principio della definitività degli accertamenti ed ammettere che sia possibile risalire anche a discutere di accertamenti ritenuti ormai definitivi per intervenuto giudicato o intervenuta prescrizione. Ora, se siamo nei limiti della prescrizione e non c'è stato giudicato, noi sappiamo che l'agente delle imposte può notificare i nuovi accertamenti, ma se sia stata ormai chiusa la possibilità di nuovi accertamenti non possiamo riaprire la via perchè l'ufficio delle imposte possa riandare sul passato. Finchè è nei limiti della possibilità di indagare in base alle norme generali, indaghi, altrimenti non può farlo. Solo se la società o l'Ente, a un certo momento, mettano in vista che dieci anni prima abbiano sottratto degli utili, è giusto che questi utili siano tassati nell'anno in cui vengono messi in vista senza che sia da aspettare, come oggi accadrebbe, l'anno in cui potranno essere ripartiti. Credo che con questi chiarimenti il senatore De Luca Carlo possa aver capito il senso della legge e credo anche che il Senato possa respingere l'emendamento Roda essendo chiaro che il testo della Commissione, che è poi il testo del Governo, è sulla linea generale di tutto il sistema apportato da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Roda e gli altri presentatori dell'emendamento, per venire incontro alle obiezioni del relatore, hanno così modificato l'emendamento stesso: « o di cui l'Ufficio venga a conoscenza e ciò solo nei limiti della prescrizione ».

Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Vorrei rendere evidente al senatore Roda che con questa aggiunta egli restringe notevolmente la portata della disposizione perchè circoscrive entro i limiti della prescrizione l'esercizio della facoltà di tassare questi redditi prima occultati e poi diventati evidenti in bilancio. Così peggioriamo addirittura la situazione dell'attuale legge per cui, quando un reddito è stato occultato e poi viene messo in evidenza e distribuito, lo tassiamo qualunque sia il tempo passato decorso fino al momento dell'accertamento. Con questa norma si è voluto ottenere un duplice ordine di risultati. In primo luogo, quello di rendere possibile il mettere in evidenza, nelle diverse forme, l'esistenza di queste riserve prima occulte, che molte volte nascono da difficoltà non facilmente superabili di valutazioni di redditi aziendali. Quando il fisco sa che, nel momento in cui questa riserva si realizza in qualche modo o diventa in qualche modo evidente, si può tassare, vi è una maggiore facilità di trovare un punto di accordo, che è nell'interesse reciproco del fisco e dell'azienda, la quale trova così il suo equilibrio.

In secondo luogo, si è voluto realizzare il risultato che non soltanto quando si distribuiranno gli utili così occultati interviene il fisco, ma in qualsiasi momento della vita dell'azienda, in cui questa abbia bisogno di mettere in evidenza questi risultati. Si è voluto cioè evitare quello che il vostro relatore ha chiamato l'onta di farsi passare il merlo sotto il naso con tanto di sberleffo al fisco, senza poterlo colpire e senza, nello stesso tempo, rendere possibile che in occasione dell'aumento del capitale o della formazione di riserve palesi quelle occultate diventino evidenti, con il conseguente obbligo di pagare la relativa imposta. Se diamo un potere di inquisizione alla finanza per andare ad acquisire queste riserve occulte,

le ipotesi nel tempo non possono essere che due: o prima del verificarsi della prescrizione, o dopo il verificarsi della prescrizione per l'accertamento. Nella seconda ipotesi si finisce evidentemente per non ammettere mai che ci sia una prescrizione a favore degli enti tassati in base al bilancio. Questo è contro le regole generali del diritto e non mi pare che il senatore Roda lo abbia voluto, tanto è vero che ha pensato a quell'emendamento aggiuntivo o correttivo successivo. Nella prima ipotesi, o l'accertamento non è ancora diventato definitivo — e non dobbiamo dimenticare che con gli articoli 1, 1-*a*), 1-*b*), 1-*c*) abbiamo introdotto tutta una serie di ipotesi e di mezzi per perfezionare l'accertamento, anche se quello già fatto non è divenuto definitivo, sempre entro i termini di prescrizione — oppure è diventato definitivo, il che vuol dire che per lo meno c'è stata l'accettazione da parte dell'ufficio, o una pronunzia da parte della Commissione. Mi parrebbe pericoloso mettere nell'incerto una situazione che giuridicamente è diventata certa. A me sembra che sulla strada che sta a cuore all'onorevole Roda noi abbiamo fatto oggi un buon passo avanti dicendo che non soltanto nell'ipotesi della distribuzione di riserve occulte, ma tutte le volte che la riserva diventa in qualche modo evidente nelle scritture contabili e nel bilancio si fa luogo a tassazione. Creda pure, onorevole Roda, che questo sistema mette il fisco in una posizione di tranquillità e di equità nei confronti del contribuente. Andando più al di là, ho l'impressione che metteremmo l'Amministrazione nella inquietitudine, perchè sarebbe continuamente portata a ricercare cose non interamente note; oppure metteremmo nella inquietitudine il contribuente, che non sarebbe mai certo di avere una base accertata sicura.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene il suo emendamento?

RODA. Dopo le dichiarazioni del ministro Vanoni, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che l'articolo 17 è soppresso nel testo della Commissione. Si dia pertanto lettura dell'articolo 18.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 18.

Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono detraibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passività inerenti a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonchè la quota di spese generali imputabile a tali redditi.

Nei confronti delle società e degli enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedono di essere tassati in base ai risultati delle scritture contabili, gli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di ricchezza mobile, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 19.

Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati dalle norme predette, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, in una con tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Braitenberg, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 » con le altre: « sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 ».

Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgerlo.

BRAITENBERG. Onorevoli senatori, l'articolo 13 della legge 8 giugno 1936 ha allargato la tassazione in base al bilancio ed ha disposto nel primo comma che « le disposizioni dei precedenti aritcoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria *B*) conseguiti da Provincie, Comuni ed Enti morali di ogni genere, tenuti alla compilazione dei bilanci ».

Il secondo comma, di cui chiedo la soppressione, aggiunge: « Allorquando detti enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata responsabilità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci ».

Qui il legislatore voleva fissare il soggetto di tassazione, il debitore dell'obbligo tributario nel caso che un ente tassato in base a bilancio gestisca diverse aziende disponendo che queste vengono tassate separatamente qualora esse abbiano un bilancio separato. Sopraggiunse poi l'articolo 4 del regio decreto-legge del 12 aprile 1943 che ha interpretato questo articolo e lo ha esteso a tutte le aziende, anche private, soggette alla tassazione in base a bilancio.

Praticamente, però, questa disposizione sulla tassazione separata di singole aziende dello stesso ente, viene applicata solo alle aziende municipalizzate dei Comuni e agli istituti di credito di diritto pubblico che gestiscono servizi esattoriali.

Già in sede di discussione della legge sulla perequazione tributaria del 1950 ho presentato questo stesso emendamento per l'abolizione dell'articolo 13 perchè mi pareva che in un sistema dove il soggetto di imposta è fissato con una certa precisione e dove vige la massima della tassazione in base a bilancio, non avesse più ragione di esistere un articolo che distingue entro lo stesso bilancio unico le aziende separate gestite dallo stesso contribuente. In quella occasione l'onorevole ministro Vanoni, pur non accettando il mio emendamento, ha tuttavia riconosciuto ad esso una certa giustificazione, ed ha aggiunto: « Bisogna prima definire meglio il soggetto dell'obbligo tributario per circoscrivere la personalità giuridica; ciò fatto potremo vedere questo problema e risolverlo sotto tutti gli aspetti tenendo conto del pro e del contro e dei vari argomenti che si vanno avanzando. Non voglio quindi dire che, in via definitiva, sono contrario allo spirito del suo emendamento; voglio dire soltanto che per ora non è tempestivo ».

Sono passati altri 4 anni e adesso è al nostro esame questa nuova legge che accentua ancora di più la tassazione in base al bilancio, inserendo però anche opportune garanzie con l'obbligo del contribuente di esporre nei singoli bilanci e nelle scritture contabili, con tutta precisione, la situazione vera dell'azienda e l'andamento esatto della gestione.

Prendiamo, per esempio, una Cassa di risparmio od un Istituto di diritto pubblico che gestisce una esattoria: esso ha un bilancio unico, che espone in piena verità anche in corrispondenza alla reale situazione della gestione; però la finanza non accetta questo bilancio veritiero ed afferma di voler distinguere tra la gestione di credito e quella esattoriale, tassandoli separatamente.

In una riforma che ha affermato il principio della tassazione unica di tutti i redditi di uno stesso contribuente in base al bilancio ed alle scritture contabili, non dovrebbe esservi più posto per una disposizione che autorizza la finanza a non accettare un bilancio presentato che pur rispecchia fedelmente la reale situazione del contribuente ed a chiedere la tassa-

zione separata dei redditi a seconda della loro provenienza da diverse aziende dello stesso contribuente. E proprio le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito di diritto pubblico che gestiscono servizi esattoriali rappresentano un unico soggetto, hanno un unico bilancio, dei mezzi unici, un'organizzazione unica, spesso unici locali e unico personale che serve all'uno e all'altro servizio, ma tuttavia la finanza insiste nella tassazione separata. L'assunzione di servizi esattoriali e di tesoreria da parte di tali istituti di credito, specie da parte della Cassa di risparmio, è normale perchè prevista dalla legge e dai rispettivi statuti. Non vi è da comprendere per qual ragione si voglia mantenere, solo in confronto a tali istituti di credito assuntori di esattorie una disposizione che risale ad un'epoca in cui la riforma tributaria non aveva ancora raggiunto uno sviluppo così avanzato come oggi.

Per quanto riguarda le aziende municipalizzate si obietta che sarebbe ingiusto ammettere che un Comune possa compensare le perdite di una azienda con gli utili di un'altra perchè ciò sposterebbe la concorrenza con le altre ditte dello stesso ramo. Osservo però che anche le società per azioni che gestiscono diverse aziende fanno luogo a questa compensazione. Pertanto pregherei il Senato di accettare il mio emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI, *relatore*. Quando si è discusso in sede di Commissione l'emendamento Braitenberg mi sono riservato di essere di opinione contraria alla maggioranza e di votare a favore. Parlo cioè a favore delle aziende municipalizzate perchè ormai le vittime di questo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 non sono che le aziende municipalizzate; le Casse di risparmio e le Esattorie non sono più in condizioni di avere diversità di tassazione col bilancio unico o col bilancio separato. L'articolo 21 che andremo ad approvare porterà i bilanci delle Casse di risparmio ad essere attivi e così avremo bilanci attivi per le Casse, bilanci attivi per le Esattorie e non vi sarà più il desiderio della compensazione. Ma oggi le aziende municipalizzate si trovano veramente sole, come figlie derelitte, perchè come diceva il senatore Braitenberg, se una società commerciale gestisce un servizio elettrico ed uno chimico o gestisce due servizi diversi ma fa un bilancio unico, è tassata in base ad un bilancio unico, invece le aziende municipalizzate, anche unificate nella direzione e nella gestione globale, se gestiscono diversi servizi pagano sugli utili di uno e non possono portarvi in detrazione le perdite dell'altro. Mi pare che sia un'ingiustizia che deve essere eliminata almeno fino a quando non si stabilirà che anche per le società commerciali s'imporranno i bilanci divisi; finchè non s'impongono i bilanci divisi per tutti coloro che operano nel campo dell'industria è necessario dire che anche le aziende municipalizzate non hanno ragione d'essere trattate diversamente dalle altre società che sono in concorrenza con loro. Ecco perchè voto favorevolmente all'emendamento Braitenberg.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BERTONE, *relatore*. Devo dare atto al senatore Trabucchi che in sede di Commissione egli ha espresso il parere che ha espresso oggi. Tuttavia la Commissione, dopo accurato esame, ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento Braitenberg. Certo la questione è delicata e merita molta attenzione. L'articolo della legge 1936 obbliga gli Enti che hanno più aziende a tenere bilanci separati ed ogni azienda viene tassata separatamente. Quella che è attiva paga, quella che è passiva non paga, ma non si può fare la compensazione. Questo non avviene per le grandi aziende divise in vari settori ma costituenti un'unica società. Se un settore è attivo e l'altro passivo, si fa la compensazione perchè il bilancio è unico.

Si cercò di riparare a questo inconveniente con la legge del 12 aprile 1943, che pare abbia voluto estendere a tutte le società il trattamento fatto dalla legge del 1936 agli enti. Però la applicazione ed interpretazione di questa legge è ancora oscillante. In virtù anche di

ciò, la Commissione ha ritenuto, nonostante la serietà delle ragioni portate dai senatori Braitenberg e Trabucchi, di non poter fissare una disposizione di legge mentre la giurisprudenza sta orientandosi verso una soluzione definitiva. (*Interruzione del senatore Pasquali*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Il Governo è decisamente contrario a questo emendamento per motivi sistematici e di equità. Sistematici, perchè abbiamo un ordinamento tributario prevalentemente a base reale. Bisogna che le singole imprese siano sottoposte allo stesso tipo di tributo, nella stessa misura, se vogliamo salvare le leggi fondamentali della concorrenza. Prendiamo il caso delle aziende municipalizzate. Non c'è nessuna ragione di sottrarre alla tassazione l'azienda municipalizzata elettrica, perchè nello stesso Comune c'è un'azienda municipalizzata dell'acqua che è in perdita e che magari potrebbe essere in concorrenza con una impresa privata. Dall'argomentazione del senatore Trabucchi si deve proprio dedurre che, semmai, è necessario andare avanti su questa strada, perchè l'imposizione diretta è per i nove decimi un'imposizione reale, che tende ad identificare i singoli cespiti e deve cercare di mantenerli nello stesso grado di tassazione per mantenere lo stesso grado di concorrenza.

Ritengo perciò che il sistema ci porti alla conclusione di fare eventualmente un passo avanti, non indietro, altrimenti cambieremo tutto il sistema dell'imposizione e non faremo una imposizione che abbia anche rispetto alle aziende un maggior carattere di personalità.

In secondo luogo c'è la nostra legislazione la quale ha avuto, sì, incertezze di applicazione, ma non incertezze da parte del legislatore, perchè, dopo la norma del 1936, è venuta la norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, per il quale comprenderei si facesse l'invito di una più rigorosa e chiara applicazione, ma non di una subdola soppressione attraverso la soppressione dell'articolo 13 della legge del 1936.

In sostanza, io penso che, fino a che noi abbiamo un sistema tributario prevalentemente reale per quel che riguarda l'imposizione dei redditi prodotti nel settore industriale, questa separazione dei bilanci e delle entrate risponde allo stesso criterio fondamentale della tassazione, risponde ad una delle leggi fondamentali della concorrenza e della parità di condizioni delle imprese che operano su un determinato mercato. Caso mai, resta l'incitamento a chiarire meglio l'applicazione della norma nei riguardi di aziende private rispetto a cui la norma del 1943 ha potuto essere ancora applicata in modo incerto.

D'altra parte, il senatore Braitenberg mi deve dare atto che la questione, che è stata esasperata dal punto di vista giurisprudenziale, soprattutto dalle combattive Casse di risparmio in relazione alle loro esattorie, era stata portata avanti su un fondamento di evasione legale delle imposte, perchè la tassazione delle Casse di risparmio, finchè non avremo approvato l'articolo 21 di questo disegno di legge, è fatta in modo tale che buona parte delle spese delle aziende di credito trova la propria contropartita negli interessi dei titoli pubblici portati in portafoglio dagli istituti di credito, che sono esenti dal pagamento delle imposte; e, per una antica consuetudine amministrativa, si concedeva di mettere queste spese a fronte degli interessi esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Di qui nasceva l'interesse delle Casse di risparmio a vedere accertati in un unico contesto redditi esattoriali e redditi bancari, perchè così una buona parte dei redditi esattoriali sarebbe stata esente, come proveniente da fonti esenti dall'imposizione. E l'Amministrazione ha sempre resistito — con incerta fortuna perchè mancava tante volte il requisito della separazione del bilancio, che è richiesto dalla legge — per ragioni di equità sostanziale: che, cioè, in sostanza, trattandosi di esattorie gestite in concorrenza con le esattorie private e producenti un reddito autonomo, non c'era nessuna ragione che si esentassero dalle imposte perchè le Casse di risparmio, per altre ragioni e per altri titoli, possiedono un portafogli di titoli esenti dal pagamento delle imposte.

Ma ormai che questo beneficio dell'accertamento congiunto lo togliamo con l'articolo 21, anche le Casse di risparmio hanno già perso

tutta la *vis* per sostenere la loro tesi, perchè, siccome si tratta di una imposta reale, sia se si accerta in due volte sommando insieme i due elementi, sia se si accerta in una volta, solo quando non c'è più deducibilità di spesa perchè non c'è più la possibilità di utilizzare interessi di titoli pubblici esenti dall'imposta, il risultato pratico finisce per essere uguale.

Non voglio tediare oltre il Senato con una questione che si presterebbe a lunghe disquisizioni, ma mi pare di aver riassunto quello che è il nucleo del problema da decidere. Se noi prendiamo la decisione di tornare indietro, creiamo un privilegio che non mi pare giustificato; un privilegio, del resto, che lo stesso Senato non ha ritenuto di concedere pochi mesi or sono, quando si è discussa la legge delle imposte sulle società e si è respinta la proposta di esentare le aziende municipalizzate dal pagamento di tale imposta appunto per quella ragione di concorrenza, che sembra legittima, invocata in questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Braitenberg, mantiene l'emendamento?

BRAITENBERG. Lo mantengo.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per diciharazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Le ragioni che il proponente l'emendamento ha dichiarato al Senato mi sembrano conclusive specialmente perchè non si riesce a spiegare per quale ragione — se fermo restasse il disegno di legge — un soggetto economico non dovrebbe essere trattato allo stesso modo di un altro soggetto economico. Le aziende municipalizzate possono avere diversa natura ma fanno tutte capo allo stesso soggetto, allo stesso modo come le varie attività aziendali dei privati fanno capo allo stesso soggetto; in questa condizione la parità di trattamento esige che o si faccia quell'accertamento reale di cui parlava il Ministro nei confronti delle singole aziende del privato, oppure bisogna equiparare la posizione dell'ente pubblico a quella dell'ente privato per ragione di equilibrio e di giustizia. La ragione poi addotta dal senatore Bertone che la giurisprudenza sta elaborando quello che dovrebbe essere l'opera nostra, mi pare che concluda per una alienazione alla giurisprudenza delle nostre funzioni. Io non me la sento di condividerla, poichè penso che sia la giurisprudenza che deve interpretare le leggi che noi facciamo e non dobbiamo essere noi ad interpretare la giurisprudenza. (*Interruzione del senatore Bertone*). A me sembra comunque che questo non debba essere usato neppure come argomento perchè mi pare mortifichi un po' la funzione che stiamo esercitando.

Perciò io voterò l'emendamento del senatore Braitenberg.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Braitenberg tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 » con le altre: « sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 »; emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 19.

Con effetto dal 1° luglio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 8 ed il secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 e successive modificazioni ed aggiunte.

I redditi contemplati dalle norme predette, relativi ad atti o negozi successivi alla data stessa, non formano oggetto di accertamento separato *una tantum* e concorrono a formare il reddito di ricchezza mobile di ciascun anno, in una con tutti gli altri redditi derivanti dalla medesima attività industriale, commerciale o professionale del soggetto.

Quando le operazioni produttive dei redditi di cui al comma precedente si prolungano oltre l'anno, il reddito imponibile si determina sulla

base della quota di ricavo e di spese proporzionalmente imputabile all'attività svolta in ciascun anno, tenendo conto del rischio inerente al compimento dell'operazione.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 20.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

Per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la discussione di una mozione.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, nella seduta di ieri ho presentato una mozione sulla violazione, da parte degli organi centrali e periferici dello Stato, della legge per la elezione dei Consigli direttivi delle mutue per l'assistenza ai coltivatori diretti. Chiedo, data la prossima scadenza dei termini, che tale mozione venga discussa tempestivamente.

PRESIDENTE. Prego il Ministro del bilancio di portare a conoscenza dei Ministri competenti la richiesta del senatore Spezzano, in modo che domani si possa conoscere in quale data potrà essere discussa la mozione.

VANONI, *Ministro del bilancio*. Comunicherò la richiesta ai Ministri competenti.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali contrariamente all'impegno assunto in sede di approvazione del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio in corso previa accettazione dell'ordine del giorno dal sottoscritto presentato, ha comunicato di non poter comprendere nel corrente esercizio i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Nocera Inferiore (provincia di Salerno) fra le opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, e per conoscere d'urgenza i provvedimenti che intende adottare.

La comunicazione di cui innanzi ha suscitato nella popolazione del detto Comune un legittimo senso di stupore e di disappunto in quanto la stessa, a seguito dell'accettazione del predetto ordine del giorno da parte dell'onorevole Ministro, attendeva con giustificata ansia i provvedimenti superiori atti a dare inizio ad un'opera di così alto interesse ai fini del risanamento della città e della tutela della salute pubblica ed ha, invece, appreso che l'onorevole Ministro è venuto meno ad un preciso impegno, assunto innanzi al Senato della Repubblica (116).

ANGRISANI, CERABONA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere: 1) se è informato che la prefettura di Enna con criteri settari ha nominato Commissario provinciale delle Mutue coltivatori diretti certo avvocato De Simone, segretario della locale sezione democratica-cristiana, già assunto presso la Banca d'Italia per la sua posizione nel partito governativo; 2) se non ritiene che un siffatto procedimento fazioso oltre che offendere i sentimenti di giustizia e di democrazia non finisca per corrompere il costume politico, spianando l'accesso alle cariche pubbliche agli arrivisti, ai meno scrupolosi, che si servono dei partiti governativi quali strumenti per raggiungere i posti più redditizi, così come è avvenuto nel passato regime fascista (546).

RUSSO Salvatore.

Al Ministro dell'interno, per sapere: 1) se è informato che all'ingresso della prefettura di Enna sono stati fermati e impediti di accedere agli uffici con pretesti ostruzionistici quattro rappresentanti di organismi politici ed economici provinciali; 2) se risponde a direttive dall'alto o a iniziative locali tale comportamento antidemocratico e fazioso da parte dei dipendenti uffici (547).

RUSSO Salvatore.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, nel momento in cui egli promuove avanti il Parlamento l'approvazione delle « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 » sulla perequazione tributaria, non ritenga opportuno:

1) sospendere l'applicazione dell'imposta fabbricati sui limitati aumenti applicati ai canoni di locazione, nelle ben note difficili condizioni della proprietà edilizia;

2) iniziare una riduzione dell'imposta di ricchezza mobile;

3) praticare, con apposito disegno di legge, la riduzione delle imposte di successione, che in linea retta raggiungono il 52 per cento mediante l'abolizione della imposta globale (già proposta da un precedente Ministero) o temperando le aliquote delle due imposte successorie.

Ciò al fine di rendere possibile al contribuente, di fronte alle gravissime sanzioni contenute nel già ricordato disegno di legge sulla perequazione tributaria, la sincerità delle denuncie, che, altrimenti, sarebbe esposta a ben dura prova (1026).

LONGONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere come spiega il fatto che il Dipartimento forestale di Bari, così sollecito a rilasciare certificati ai proprietari, attestando che i terreni richiesti dalle cooperative in applicazione della legge 18 aprile 1950, n. 199, sono sottoposti a vincoli idrogeologici, non è in grado alla distanza di cinque mesi di rispondere al comune di Spinazzola che in base al tassativo disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, chiedeva, fin dal 31 agosto 1954, la pianta planimetrica dei terreni sottoposti a vincoli in quel Comune e la relativa relazione che giustifica i vincoli (1027).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: 1) per conoscere le basi concordate tra l'I.N.A.M. e la F.N.O.M., alla presenza dell'onorevole Ministro, relativamente all'assistenza sanitaria dei lavoratori assicurati; 2) per sapere, in particolare, se risponda a verità quanto riportato nella stampa quotidiana circa la erogazione diretta dell'assistenza specialistica, che sarebbe limitata agli ambulatori dell'Istituto, in contrasto con quanto previsto per l'assistenza generica per la quale gli assistibili avrebbero facoltà di scelta sopra un ampio numero di medici iscritti negli elenchi.

Nell'eventualità di una risposta affermativa, si chiede altresì di conoscere le ragioni che avrebbero consigliato di adottare tale soluzione che non può non considerarsi gravemente restrittiva tanto della libertà degli assistiti quanto del diritto al lavoro di numerosi sanitari (1028).

CUSENZA.

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se risponde a verità che il tracciato dell'autostrada Napoli-Bari, passante per la zona del Vulture, sia per essere sostituito dall'altro transitante per Foggia e immediate vicinanze. In caso affermativo, chiede di conoscere per quali motivi si vorrebbe preferire il tracciato per Foggia all'altro passante per la zona del Vulture; il quale ultimo da professionisti di valore (quali gli ingegneri Maresca e Tocchetti titolari di cattedre nelle Università di Roma e di Napoli e dai convenuti nei convegni di Bolzano, Stresa e Bari) è stato additato come il tracciato di gran lunga preferibile per ragioni geologiche, tecniche, commerciali, turistiche; ha il vantaggio di essere più breve, e morfologicamente più adatto dell'altro, e potrà appagare l'intensa aspirazione delle popolazioni della Lucania di essere più rapidamente collegate con i due massimi centri dell'Italia meridionale, cioè Napoli e Bari, verso i quali da secoli gravitano per traffici ed interessi commerciali, collegamento che Foggia e i paesi che vi fanno capo, da tempo hanno attuato, a mezzo di numerose e rapide strade ferrate ed automobilistiche (1029).

CIASCA.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 28 gennaio, due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462).

II. Discussione del disegno di legge:

AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SANTERO e ZELIOLI LANZINI. — Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri (231-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (678).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (679).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 (823) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

6. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

7. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

8. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

9. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

10. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

11. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno (907).

La seduta è tolta alle ore 21,45.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti